SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 297**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1989.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1989, n. 403.

Regolamento recante integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986 concernente determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 13 luglio 1976, relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 1986, con il quale è stato sostituito il primo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976;

Vista la determinazione n. 99000/310, in data 20 aprile 1988, del comandante generale della Guardia di finanza, con la quale, a conclusione dell'esperimento iniziato il 1° gennaio 1987, è stata data una nuova e definitiva struttura ordinativa ai comandi delle zone ligure (I) e sicula (VII) della Guardia di finanza, tale da consentire l'esercizio di funzioni di coordinamento e controllo su tutte le attività dei dipendenti comandi e reparti riguardanti il personale, le operazioni, l'amministrazione e la logistica, per cui, in particolare, gli uffici amministrazione delle dipendenti legioni sono stati assorbiti dai corrispondenti uffici inseriti nel contesto ordinativo delle zone stesse;

Considerato che tale provvedimento ordinativo è in fase di estensione definitiva in campo nazionale;

Ritenuta la necessità di inserire tra i comandi del Corpo della guardia di finanza, indicati all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1986, i comandi di zona;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell adunanza generale del 1° luglio 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1986, relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza, è sostituito dal seguente:

«Per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, nonché per gli operai dello Stato in servizio nel Corpo, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è devoluta ai comandi di zona, di legione territoriale, dell'Accademia, della scuola sottufficiali, della legione allievi, del reparto autonomo centrale e della scuola di polizia tributaria, che hanno in forza il suddetto personale».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 17

NOTE

Nota alle premesse:

L'art. 87, primo comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 1976, già modificato dal D.P.R. 19 aprile 1986, e come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — *Per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, nonché per gli operai dello Stato in servizio nel Corpo, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è devoluta ai comandi di zona, di legione territoriale, dell'Accademia; della scuola sottufficiali, della legione allievi, del reparto autonomo centrale e della scuola di polizia tributaria, che hanno in forza il suddetto personale.*

Ai predetti comandi è devoluta la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza degli ufficiali della guardia di finanza in forza presso gli stessi, esclusi gli ufficiali generali e i colonnelli.

Spetta altresì ai medesimi comandi di liquidare il trattamento normale di quiescenza del personale indicato nel primo comma, che sia cessato dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età».

— L'art. 154, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 così recita: «Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza è devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il trattamento di quiescenza normale è liquidato dall'ufficio precedentemente indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte di conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento».

89G0479

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 dicembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 29 dicembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 marzo 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 dicembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 394

89A5831

DECRETO 16 dicembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 29 dicembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 28 giugno 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 dicembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 395

89A5832

DECRETO 16 dicembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 29 dicembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 31 dicembre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 dicembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 396

89A5833

DECRETO 16 dicembre 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 dicembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali 5 dicembre 1989 che hanno disposto per il 15 dicembre 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta dell'11 dicembre 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,83 per i B.O.T a novanta giorni, a L. 93,83 per i B.O.T a centottantadue giorni e a L. 88,25 per i B.O.T a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,61 per i B.O.T a novanta giorni, a L. 93,41 per i B.O.T a centottantadue giorni e a L. 87,50 per i B.O.T a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 397

89A5834

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 1989, n. 404.

Regolamento concernente termini di decorrenza dell'adozione del codice fiscale, come numero distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, nei riguardi dei cittadini sprovvisti di tale codice e disposizioni per agevolarne l'attribuzione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che estende a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali la codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'11 luglio 1988, n. 350, che detta la disciplina per l'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica. i cui contenuti grafici sono definiti in funzione della indicazione del codice fiscale;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, che dispone l'adozione del codice fiscale come numero distintivo dei cittadini nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale a partire dal 1° gennaio 1989, e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno la definizione dei termini di decorrenza di tale adozione nei confronti dei cittadini sprovvisti di codice fiscale;

Visto l'art. 1, comma 12, della citata legge 1° febbraio 1989, n. 37, che prevede la utilizzazione del tesserino plastificato contenente il codice fiscale rilasciato dal Ministero delle finanze ai fini della semplificazione delle operazioni di trascrizione del codice stesso nonché del nominativo dell'assistito sulle ricette a lettura automatica;

Considerato che il comma 3 dell'art. 7 del citato decreto n. 350/1988 fissa al 1° luglio 1989 il termine, trascorso il quale dovrà procedersi all'impiego esclusivo del ricettario a lettura automatica;

Ritenuto altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della citata legge n. 37/1989, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 1989 debbono dotarsi del sistema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica;

Valutati i tempi tecnici occorrenti per l'estensione all'intera cittadinanza del codice fiscale e del relativo tesserino plastificato secondo modalità agevolate che tengono conto della cooperazione degli enti locali anche al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini;

Ravvisata inoltre l'opportunità di prevedere un regime transitorio di avvio del nuovo sistema di codificazione e di identificazione dell'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, onde permettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di porre in essere le necessarie propedeutiche misure organizzative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, pronunciato nell'adunanza generale del 16 maggio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1989;

Decreta:

È approvato il seguente regolamento concernente termini di decorrenza dell'adozione del codice fiscale, come numero distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, nei riguardi dei cittadini sprovvisti di tale codice e disposizioni per agevolarne l'attribuzione:

Art. 1.

1. In sede di prima attuazione dell'art. 1, comma 11, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, il Ministero delle finanze procede d'ufficio all'attribuzione del codice fiscale nei riguardi dei cittadini che ne sono sprovvisti, nati dal 1° gennaio 1971 e residenti in comuni che si avvalgono di sistemi elettronici di elaborazione dati per la gestione dei servizi anagrafici (anagrafi informatizzate).

2. A tale fine i comuni di cui al comma precedente comunicano al Ministero delle finanze, centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma, mediante invio dei supporti magnetici, i dati identificativi dei cittadini nati dal 1° gennaio 1971 residenti nei comuni stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modalità di fornitura dei dati oggetto della comunicazione e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici sono indicati nell'allegato 1.

3. Gli adempimenti di cui al comma 2 debbono essere espletati dai comuni nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini di seguito indicati:

31 dicembre 1989: per i comuni compresi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

31 gennaio 1990: per i comuni compresi nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna;

28 febbraio 1990: per i comuni compresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Al fine di rendere noto agli interessati l'elenco dei comuni di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno emana apposita circolare da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il centro informativo destinatario delle predette comunicazioni effettua l'attribuzione del codice fiscale per i soggetti di cui al comma 1 sulla base delle comunicazioni pervenute e provvede all'invio del relativo tesserino plastificato di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 539 del 28 dicembre 1987.

5. I cittadini nati prima del 1° gennaio 1971 residenti nei comuni indicati nel primo comma e sprovvisti del codice fiscale debbono farne richiesta presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette con le modalità previste dal citato decreto 28 dicembre 1987, n. 539. In relazione a tali richieste, il centro informativo suddetto invia il tesserino plastificato recante l'indicazione del codice fiscale.

Art. 2.

1. I cittadini residenti in comuni non aventi a disposizione anagrafi informatizzate, che non siano ancora in possesso del codice fiscale, sono tenuti a farne

richiesta. Ferme restando le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1987, n. 539, la domanda di attribuzione del codice fiscale può essere presentata, a decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al 30 giugno 1990, presso gli uffici del comune di residenza, utilizzando il modello conforme all'allegato 2, che gli uffici stessi forniscono agli interessati.

2. La domanda di cui al precedente comma 1 deve essere sottoscritta dall'interessato o da chi ne ha la legale rappresentanza e deve essere direttamente presentata, di persona o a mezzo di un incaricato. La domanda deve comunque indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e la residenza anagrafica con specificazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale dell'interessato. Il soggetto interessato deve esibire un documento di identità proprio; il legale rappresentante o la persona incaricata deve esibire un documento di identità proprio e del soggetto interessato. Per le domande riguardanti i minori di anni 15, la persona che ne ha la legale rappresentanza o la persona incaricata deve esibire un proprio documento di identità.

3. Gli uffici comunali appongono sulle domande il proprio timbro, annotano sulle stesse gli estremi dei suddetti documenti di identità e provvedono, entro la prima decade del mese successivo a quello di presentazione, alla consegna delle domande ricevute agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per territorio.

4. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari effettua l'attribuzione del codice fiscale sulla base delle domande pervenute e provvede all'invio del relativo tesserino plastificato.

Art. 3.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1987, n. 539, e fino al 31 luglio 1991, ai soggetti in possesso del certificato di attribuzione del codice fiscale, ma non ancora del relativo tesserino plastificato, il Ministero delle finanze fornisce d'ufficio il tesserino stesso. A decorrere dal 1° agosto 1991, la richiesta del tesserino plastificato da parte dei soggetti, già in possesso del certificato di attribuzione del codice fiscale, può essere effettuata anche mediante compilazione ed invio per posta di apposita cartolina in distribuzione presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 4.

1. Il numero di codice fiscale sostituisce a tutti gli effetti il codice sanitario individuale in uso presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in concomitanza con l'effettivo impiego del ricettario a lettura automatica di cui al decreto 11 luglio 1988, n. 350 e comunque in data non successiva al 1° gennaio 1990.

2. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma, per le esigenze amministrative connesse con la prescrizione e la erogazione delle prestazioni, gli assistiti che ne siano provvisti sono tenuti ad esibire il tesserino plastificato recante il numero di codice fiscale rilasciato dal Ministero delle finanze. I soggetti che non siano entrati in possesso del predetto tesserino plastificato debbono esibire, in sostituzione, il certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dal Ministero delle finanze.

3. A decorrere dal 1° agosto 1991 i soggetti che non siano comunque in possesso del certificato di attribuzione del codice fiscale, debbono farne richiesta agli uffici distrettuali delle imposte dirette con le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1987, n. 539.

4. Coloro che nei termini indicati al precedente comma 1 risultino sprovvisti del numero di codice fiscale possono transitoriamente servirsi del codice sanitario individuale regionale fino alla attribuzione del predetto codice fiscale secondo le procedure fissate dal presente decreto.

5. In caso di smarrimento o distruzione del certificato di attribuzione del codice fiscale o del relativo tesserino plastificato, i soggetti interessati richiedono il duplicato presentando ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, apposita domanda in carta legale, con le modalità previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539. L'ufficio distrettuale delle imposte dirette rilascia immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, il duplicato del certificato di attribuzione del codice fiscale, che può essere esibito per l'accesso alle prestazioni sanitarie, a norma del precedente comma 2; il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari invia il duplicato del relativo tesserino plastificato.

6. Le domande di attribuzione del codice fiscale, del tesserino plastificato o dei relativi duplicati, possono essere presentate anche da persone incaricate, munite di documento di identità proprio e del soggetto interessato, secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539.

Art. 5.

1. Per i soggetti nati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto il numero di codice fiscale deve essere richiesto, a cura delle persone titolari della rappresentanza dei soggetti medesimi. Si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539.

2. Il codice fiscale dei soggetti di cui al comma precedente deve essere comunicato alla unità sanitaria locale competente all'atto della iscrizione dei soggetti medesimi.

Art. 6.

1. Ai fini dell'aggiornamento periodico delle anagrafi locali degli assistiti a decorrere dal 1° agosto 1990 l'amministrazione finanziaria, su richiesta delle regioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'integrazione dei supporti magnetici all'uopo inviati con l'indicazione del codice fiscale dei soggetti individuati negli archivi dell'anagrafe tributaria, secondo le modalità da concordarsi con il centro informativo della direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

2. Per il soddisfacimento di particolari esigenze funzionali concernenti i sistemi di acquisizione dei dati nonché la gestione e il controllo dei servizi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare il retro del tesserino plastificato per l'applicazione di etichette adesive recanti informazioni di interesse dell'amministrazione sanitaria. L'anzidetta operazione deve essere effettuata nel rispetto della zona contenente la banda magnetica ed evitando qualunque forma di deterioramento del supporto plastificato del tesserino. L'esercizio della predetta facoltà è soggetto ad espressa autorizzazione del Ministero della sanità, su conforme parere del Ministero delle finanze.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 novembre 1989

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'interno
GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1989
Registro n. 57 Finanze, foglio n. 293

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI

1. AVVERTENZE GENERALI.

I comuni che si avvalgono di centri elaborazione dati devono predisporre i supporti magnetici secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono nastri magnetici e dischetti magnetici.

I comuni che non sono in grado di seguire le presenti specifich tecniche devono comunicarlo al Ministero delle finanze - Centr informativo per l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mari Carucci; 99 - 00143 Roma, per concordare un diverso tipo di fornitura

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI.

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche

numero di tracce: 9;
numero di caratteri per pollice: 1600 oppure 6250;
tipo di codifica: EBCDIC (con bit di parità: ODD);
non è ammessa la presenza di label (standard o non standard)

La lunghezza del record logico è di 212 caratteri; la lunghezza de record fisico è di 10.600 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 5 record logici.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI.

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche

dimensione 5 e 1/4 pollici (360 KB) oppure 3 e 1/2 pollic (720 KB);
registrazione con sistema MS/DOS oppure PC/DOS;
compatibili con PC/XT doppia densità, doppia faccia;
tipo di codifica = ASCII.

4. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Un supporto magnetico può essere costituito da più volumi; i ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguen dati:

Destinatario: Ministero delle finanze Centro informativ dell'organizzazione dei servizi tributari.

Mittente: ....
(denominazione ed indirizzo dell'ente fornitore)

....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto: dati anagrafici e di residenza dei soggetti residenti ne comune di ....
(ovvero nei comuni di ....)

Numero progressivo di volume: ....

Numero complessivo dei volumi: ....

Qualora il supporto sia costituito da più volumi, l'etichetta di cu sopra va apposta su ciascun volume ed inoltre ogni etichetta dovr recare gli stessi dati ad eccezione del numero progressivo di volum (esempio: se il supporto è costituito da 3 volumi, su ciascuna etichett deve essere riportato «3» alla voce «numero complessivo dei volumi» rispettivamente «1», «2» e «3» alla voce «numero progressivo d volume»).

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta contenente l caratteristiche tecniche del supporto (LRECL, BLKSIZE, DENSITY etc.).

5. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico può contenere i dati di soggetti resident in più comuni e si compone dei seguenti record lunghi 212 caratteri

- un record di testa del supporto;
- un record di testa per ogni comune contenuto nel supporto
- tanti record dettaglio quanti sono i soggetti residenti in tal comune;
- un record di coda per ogni comune contenuto nel supporto
- un record di coda del supporto.

Ad esempio: un supporto contenente i dati di soggetti residenti i due comuni diversi conterrà:

- un record di testa del supporto;
- un record di testa del primo comune;

- tanti record dettaglio del primo comune;
- un record di coda del primo comune;
- un record di testa del secondo comune;
- tanti record dettaglio del secondo comune;
- un record di coda del secondo comune;
- un record di coda del supporto.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico; il tipo di campo può essere:

- alfabetico (A);
- numerico (N);
- alfanumerico (AN).

I campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo (').

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.) etc.

5.1 *Descrizione del record di testa del supporto.*

Nome campo	Tipo	lung.	Valore
Tipo record	N	1	valore = Ø
Tipo supporto	N	1	valore = 1 se nastro valore = 2 se dischetto
Progressivo di volume	N	2	
Densità di registrazione	N	1	valore = 1 se densità = 1600 valore = 2 se densità = 6250 valore = 3 se dischetto
Denominazione ente fornitore	A	30	
Provincia (targa)	A	2	(Roma = RM)
Codice ISTAT dell'ente fornitore	N	6	(eventuale)
Filler	A	169	

5.2 *Descrizione del record di testa del comune.*

Nome campo	Tipo	lung.	Valore
Tipo record	N	1	valore = 1
Tipo supporto	N	1	valore = 1 se nastro valore = 2 se dischetto
Progressivo di volume	N	2	
Densità di registrazione . . .	N	1	valore = 1 se densità = 1600 valore = 2 se densità = 6250 valore = 3 se dischetto
Denominazione del comune.	A	30	
Provincia (targa)	A	2	(Roma = RM)
Codice ISTAT del comune	N	6	(eventuale)
Filler	A	169	

5.3 *Descrizione del record di coda del comune.*

Nome campo	Tipo	lung.	Valore
Tipo record	N	1	valore = 8
Tipo supporto.	N	1	come record di testa
Progressivo di volume	N	2	come record di testa
Densità di registrazione	N	1	come record di testa
Denominazione del comune	A	30	come record di testa
Provincia (targa)	A	2	come record di testa
Codice ISTAT del comune	N	6	(eventuale)
Numero record dettaglio del comune	N	7	
Filler	A	162	

5.4 *Descrizione del record di coda del supporto.*

Nome campo	Tipo	lung.	Valore
Tipo record	N	1	valore = 9
Tipo supporto.	N	1	come record di testa
Progressivo di volume	N	2	come record di testa
Densità di registrazione	N	1	come record di testa
Denominazione ente fornitore	A	30	come record di testa
Provincia (targa)	A	2	come record di testa
Codice ISTAT dell'ente fornitore	N	6	(eventuale)
Numero record dettaglio contenuti nel supporto	N	7	
Filler	A	162	

5.5 *Descrizione del record dettaglio.*

Nome campo	Tipo	lung.	Valore
Tipo record	N	1	valore = 5
Campo riservato all'ente fornitore	AN	16	
Cognome	A	30	
Nome	A	30	
Sesso	A	1	valore = M o F
Data di nascita:			
giorno	N	2	
mese	N	2	
anno.	N	4	
Luogo di nascita (comune italiano o Stato estero)	A	30	
Provincia di nascita (sigla automobilistica: Roma = RM - Stato estero = EE)	A	2	
Comune di residenza.	A	30	
Provincia di nascita (sigla automobilistica: Roma = RM)	A	2	
Codice ISTAT del comune di residenza	N	6	(eventuale)
Indirizzo	AN	35	
CAP	N	5	(eventuale)
Campo riservato al Ministero delle finanze	AN	16	

ALLEGATO 2

MOD.AA4/7

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE O VARIAZIONE DATI
(PERSONE FISICHE)

marca da bollo solo per richiesta duplicato

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE
....
....

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

TIPO RICHIESTA

- [ ] ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE
- [ ] DUPLICATO DEL CERTIFICATO
- [ ] DUPLICATO DEL TESSERINO PLASTIFICATO
- [ ] AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI E ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DEFINITIVO
- [ ] RICHIESTA TESSERINO PLASTIFICATO
- [ ] AGGIORNAMENTO RESIDENZA
- [ ] RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N.52 TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR II

CODICE FISCALE

EVENTUALI ALTRI CODICI ASSEGNATI ....

DATI ANAGRAFICI

COGNOME DI NASCITA | NOME (senza abbreviazioni)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV DI NASCITA (sigla) | DATA DI NASCITA giorno mese anno | SESSO (M o F)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o, se diverso, domicilio fiscale)

COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV (sigla) | CAP

INDIRIZZO (o frazione) | N CIVICO

RESIDENZA ESTERA

STATO ESTERO DI RESIDENZA

CITTA' E INDIRIZZO

DATA .... FIRMA DEL RICHIEDENTE .... FIRMA DELL'INCARICATO ....

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

- [ ] ATTRIBUZIONE
- [ ] ATTRIBUZIONE DIFFERITA DA S C.
- [ ] DUPLICATO CERTIFICATO
- [ ] DUPLICATO TESSERINO
- [ ] RICHIESTA TESSERINO
- [ ] AGGIORNAMENTO
- [ ] ACQUISIZIONE RESIDENZA ESTERA
- [ ] RICHIESTA CODICE FISCALE L 27/02/85 N 52 TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR.II

CODICE PROVVISORIO ASSEGNATO

ESTREMI DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL RICHIEDENTE..................................

ESTREMI DEL DOCUMENTO D'IDENTITA DELL'INCARICATO..................................

TIMBRO UFFICIO

...l. . signor ....
ha presentato modello AA4/7

UFFICIO IMPOSTE DI .... DATA ....

AVVERTENZE

La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere direttamente presentata, personalmente o a mezzo di persona incaricata a un qualsiasi ufficio delle Imposte Dirette.

All'atto della presentazione della domanda deve essere esibito un documento di identità del richiedente.

La persona incaricata deve, inoltre, esibire un proprio documento d'identità; per le domande riguardanti i minori di anni quindici o i soggetti residenti all'estero, la persona incaricata deve esibire solo un proprio documento di identità.

Per la richiesta di aggiornamento dell'indirizzo deve essere allegato il certificato di residenza rilasciato dal Comune.

Per la **richiesta di duplicato del certificato o del tesserino** va apposta nello spazio riservato una marca da bollo del valore previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Apposite sanzioni sono previste a carico del richiedente nel caso di indicazione di dati falsi sulla presente domanda.

RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N. 52

CONSERVATORIA DI ....

ESTREMI DELL'ATTO ....

MOTIVO ....

ANNOTAZIONI ....

....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello.

Le notizie vanno riportate nella domanda senza alcuna abbreviazione (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C. V. ecc.).

a) Cognome e nome devono essere trascritti senza l'indicazione dei titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

b) Comune di nascita: indicare per esteso il Comune di nascita; nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero indicare tale Stato.

c) Provincia di nascita: indicare la sigla automobilistica (per ROMA = RM); in caso di nascita in uno Stato estero, indicare EE.

d) Data di nascita: deve essere trascritta in forma numerica; relativamente all'anno vanno indicate le ultime due cifre (ad esempio 1942 = 42).

e) Residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale: il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza anagrafica; è diverso da questo se è stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria. Per i soggetti residenti all'estero, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si è prodotto il reddito o, nel caso di reddito prodotto in più comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato; se non si è prodotto alcun reddito deve comunque essere indicato un recapito in Italia.

I **soggetti residenti all'estero** devono, **inoltre**, indicare sulla parte a loro riservata lo stato estero, la città e l'indirizzo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n, 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 463/1983 reca, fra l'altro, misure urgenti in materia sanitaria.

— La legge n. 37/1989 reca norme sul contenimento della spesa sanitaria.

Note all'art. 1:

— Per il contenuto del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 37/1989 si veda nelle premesse.

— Il D.M. 28 dicembre 1987, n. 539 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987), concerne modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato.

89G0464

DECRETO 7 dicembre 1989.

Determinazione della misura degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo per l'istituzione e la discplina del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 61, comma sesto, lettera *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, che pone a carico dei contribuenti il pagamento degli interessi semestrali di mora per il ritardo nel pagamento delle somme iscritte a ruolo, da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

Visto il conforme parere della commissione consultiva prevista all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 657 del 1986, emesso nella seduta del 21 novembre 1989, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per l'anno 1990 gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 7 per cento, per ogni semestre o frazione di semestre successivo al termine ultimo previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5769

DECRETO 7 dicembre 1989.

Approvazione dei documenti contabili e delle relative modalità di compilazione per la contabilizzazione e rendicontazione delle somme riscosse per versamenti diretti dai concessionari del servizio di riscossione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il servizio centrale della riscossione;

Visto l'art. 36, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che obbliga il concessionario a tenere per le riscossioni mediante versamento diretto una contabilità separata da quella relativa alle riscossioni mediante ruoli, e prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le modalità di tenuta della contabilità e della conservazione di singole posizioni per ogni contribuente;

Visto l'art. 73, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che prevede l'invio alla ragioneria provinciale dello Stato di una distinta riepilogativa dei versamenti effettuati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

Visto l'art. 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che prevede il termine entro il quale aggiornare le singole posizioni dei contribuenti;

Visto l'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che stabilisce l'obbligo per i concessionari di rendere il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti diretti;

Visti gli articoli 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che consentono al Ministro di autorizzare, a richiesta rispettivamente degli esattori e dei concessionari, l'adozione di particolari procedure di quietanzamento, diverse da quelle normali;

Visti i decreti ministeriali in data 16 ottobre 1989, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1989, portanti, tra l'altro, la fissazione della misura dei compensi dei versamenti diretti per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi;

Viste le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 2/2911 del 20 giugno 1989, incaricato tra l'altro dello studio delle problematiche connesse agli obblighi di rendicontazione dei concessionari;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i registri riassuntivi riferiti alle somme riscosse allo sportello e mediante conto corrente postale vincolato, di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Esaurite le operazioni di sportello, il concessionario riporta sugli appositi registri il riepilogo delle somme riscosse quietanzate per codice tributo e quello dei versamenti effettuati sui conti correnti postali vincolati, per i quali nella giornata siano pervenute le comunicazioni di accreditamento.

Nell'ipotesi di ambito territoriale costituito dal territorio di più comuni, la contabilità è unica e il concessionario è tenuto a comunicare al servizio centrale della riscossione il luogo presso il quale la contabilità è accentrata.

Ad ogni concessione è attribuito un numero di codice che parte dal n. 001 e fino al n. 125, seguendo l'ordine di pubblicazione nel supplemento n. 77 dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1989, dei decreti di approvazione degli ambiti territoriali.

Art. 2.

Nei cinque giorni successivi all'effettuazione dei versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato il concessionario trasmette alla ragioneria provinciale dello Stato una distinta riepilogativa delle somme riscosse separatamente allo sportello e in conto corrente postale vincolato, con l'annotazione dei decreti emessi dall'intendenza di finanza a norma degli articoli 62, comma secondo, e 86, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Le distinte devono essere conformi ai modelli riportati in allegato al presente decreto con i numeri 3 e 4.

Art. 3.

Nei quindici giorni successivi alla data di riscossione, il concessionario riporta su apposite schede, intestate ai contribuenti, separate per i versamenti effettuati quali sostituti d'imposta e per imposte proprie, le annotazioni relative ai versamenti effettuati.

Le schede devono essere conformi ai modelli riportati in allegato al presente decreto con i numeri 5 e 6.

Art. 4.

I modelli previsti nei precedenti articoli possono essere formati e compilati meccanograficamente.

Art. 5.

Nei termini indicati all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario rende il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti diretti, su uno schema di modello il cui fac-simile è approvato dalla Corte dei conti.

Art. 6.

Il concessionario è tenuto a registrare su supporto magnetico i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita allo sportello o mediante conto corrente postale vincolato a titolo di IRPEF, IRPEG, ILOR, ritenute alla fonte e di pene pecuniarie, nonché i singoli versamenti effettuati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

I dati relativi a tutte le operazioni di riscossione effettuate entro il 30 giugno devono essere registrati su supporti distinti da quelli relativi a riscossioni effettuate dopo tale termine, ma entro il 31 dicembre di ciascun anno. Con successive disposizioni, saranno stabilite le modalità e i termini di invio dei supporti stessi.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.

I dati da registrare sui supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 7 del presente decreto.

Il concessionario è tenuto a comunicare i dati identificativi del centro incaricato dell'elaborazione dei dati, al quale il sistema informativo del Ministero delle finanze attribuisce un numero di codice.

Art. 7.

Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici di cui al precedente articolo controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, anche in rapporto ai dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, nonché la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 7 del presente decreto.

Art. 8.

Le autorizzazioni al quietanzamento automatico dei versamenti diretti, alla tenuta dello schedario dei contribuenti su supporto magnetico nonché a particolari modalità di emarginazione del numero di quietanza sulle distinte di versamento, rilasciate nei confronti degli esattori, devono intendersi estese ai concessionari della riscossione; tale estensione riguarda gli sportelli di riscossione di cui ai decreti ministeriali del 16 ottobre 1989, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1989, che come esattorie già fruiscono di dette autorizzazioni, concesse a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

Il concessionario è tenuto al ritiro e al pagamento dei bollettari di quietanze commissionati dai titolari delle esattorie ricomprese nel proprio ambito territoriale.

Sia i bollettari manuali che quelli automatizzati relativi all'esercizio 1990 dovranno essere opportunamente adattati cancellando le parole «esattoria II.DD.» e «comune» e apponendo l'indicazione «concessione di» da completare secondo i criteri contenuti nell'art. 10, primo comma.

Art. 9.

I conti correnti postali intestati agli esattori delle imposte e vincolati a favore dell'erario vengono chiusi d'ufficio alla fine del corrente anno. Le somme contabilizzate a partire dal 1° gennaio 1990 sono accreditate al conto del concessionario competente per territorio.

Al fine di effettuare una sola operazione di versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di tutte le somme giacenti nei conti correnti intestati agli esattori, le somme per le quali le comunicazioni di accreditamento pervengano a partire dalla terza decade di dicembre 1989 saranno riversate entro la data del 31 gennaio 1990, previa apposizione di autorizzazione intendentizia sia sul documento di versamento all'erario delle somme riscosse, sia su quello di prelevamento dell'aggio spettante. Detta operazione di versamento va effettuata dopo che sarà pervenuto all'esattore l'estratto conto generale del centro bancoposta competente per territorio e dovrà essere comprensivo degli interessi maturati.

Art. 10.

La concessione di un ambito a livello provinciale si identifica con il nome della provincia, mentre per gli ambiti a livello sub-provinciale occorre far seguire la lettera *A*, per l'ambito che ingloba il capoluogo, e la lettera *B* per l'altro ambito. Tali elementi vanno riportati dai contribuenti sui bollettini di conto corrente postale, per individuare la concessione competente a ricevere il versamento.

Previ opportuni accordi con l'Amministrazione postale, il concessionario fornirà appositi cartelli da esporre in tutti gli uffici postali siti nell'ambito della concessione, con la specificazione del numero di conto corrente da utilizzare per i versamenti diretti.

Art. 11.

Tenuto conto dei compensi dovuti al concessionario del servizio di riscossione dei tributi per ogni operazione di riscossione relativa ai versamenti diretti, quali stabiliti dai decreti ministeriali del 16 ottobre 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1989, l'importo minimo di ciascun versamento, sia se eseguito allo sportello della concessione che mediante l'apposito conto corrente postale, deve essere pari almeno a L. 13.000, comprensivo anche degli interessi eventualmente versati dal contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1

REGISTRO RIASSUNTIVO RIFERITO ALLE SOMME RISCOSSE ALLO SPORTELLO

CONCESSIONE DI .... CODICE .... Anno ...... Mese ...... Decade ......

DATA	GRUPPI DI IMPOSTA								
	GRUPPO CAP. ART.			GRUPPO CAP. ART.			GRUPPO CAP. ART.		
	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
			a)			a)			a)

(Repeated for each of the three groups:)

COMMISSIONI	b)
TOTALE (a-b)	c)
(*) D.I.F. ARTT. 62 e/o 86 N. ...... +	d)
(*) D.I.F. ARTT. 62 e/o 86 N. ...... −	e)
TOTALE NETTO: f = (c + d − e)	f)

ESTREMI VERSAMENTO IN TESORERIA

QUIETANZA DI TESORERIA / VERS. IN C/C POST. N. ...... DEL ......

BOLLETTE EMESSE N. ......

SCAGLIONI D'IMPORTO	RISCOSSIONI	COMMISSIONI
FINO A L.	N.	L. ......
DA L. AL L.	L.	L. ......
OLTRE L.	N.	L. ......
	TOTALE COMMISSIONI b)	L. ......

ESTREMI VERSAMENTO IN TESORERIA

QUIETANZA DI TESORERIA / VERS. IN C/C POST. N. ...... DEL ......

BOLLETTE EMESSE N. ......

SCAGLIONI D'IMPORTO	RISCOSSIONI	COMMISSIONI
FINO A L.	N.	L. ......
DA L. AL L.	L.	L. ......
OLTRE L.	N.	L. ......
	TOTALE COMMISSIONI b)	L. ......

ESTREMI VERSAMENTO IN TESORERIA

QUIETANZA DI TESORERIA / VERS. IN C/C POST. N. ...... DEL ......

BOLLETTE EMESSE N. ......

SCAGLIONI D'IMPORTO	RISCOSSIONI	COMMISSIONI
FINO A L.	N.	L. ......
DA L. AL L.	L.	L. ......
OLTRE L.	N.	L. ......
	TOTALE COMMISSIONI b)	L. ......

(*) DECRETI INTENDENZA FINANZA - ART. 62 COMMA 2 E ART. 86 COMMA 5 DEL D.P.R. N. 43 - 28.1.1988.

ALLEGATO 2

REGISTRO RIASSUNTIVO RIFERITO ALLE SOMME RISCOSSE MEDIANTE C/C POSTALE VINCOLATO N. ...

CONCESSIONE DI ... CODICE ... Anno ... Mese ... Decade ...

DATA	GRUPPI DI IMPOSTA								
	GRUPPO	CAP.	ART.	GRUPPO	CAP.	ART.	GRUPPO	CAP.	ART.
	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
			a)			a)			a)
		COMMISSIONI	b)		COMMISSIONI	b)		COMMISSIONI	b)
		TOTALE (a-b)	c)		TOTALE (a-b)	c)		TOTALE (a-b)	c)
	(*) D.I.F. ARTT. 62 e/o 86 N.	+	d)	(*) D.I.F. ARTT. 62 e/o 86 N.	+	d)	(*) D.I.F. ARTT. 62 e/o 86 N.	+	d)
	(*) D.I.F. ARTT. 62 e/o 86 N.	−	e)	(*) D.I.F. ARTT. 62 e/o 86 N.	−	e)	(*) D.I.F. ARTT. 62 e/o 86 N.	−	e)
		TOTALE NETTO: f = (c + d − e)	f)		TOTALE NETTO: f = (c + d − e)	f)		TOTALE NETTO: f = (c + d − e)	f)

ESTREMI VERSAMENTO IN TESORERIA

POSTAGIRO N. ... DEL ...

CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO N. ...

SCAGLIONI D'IMPORTO	RISCOSSIONI	COMMISSIONI
FINO A L.	N. ...	L. ...
DA L. A L.	L. ...	L. ...
OLTRE L.	N. ...	L. ...
	TOTALE COMMISSIONI b)	L. ...

ESTREMI VERSAMENTO IN TESORERIA

POSTAGIRO N. ... DEL ...

CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO N. ...

SCAGLIONI D'IMPORTO	RISCOSSIONI	COMMISSIONI
FINO A L.	N. ...	L. ...
DA L. A L.	L. ...	L. ...
OLTRE L.	N. ...	L. ...
	TOTALE COMMISSIONI b)	L. ...

ESTREMI VERSAMENTO IN TESORERIA

POSTAGIRO N. ... DEL ...

CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO N. ...

SCAGLIONI D'IMPORTO	RISCOSSIONI	COMMISSIONI
FINO A L.	N. ...	L. ...
DA L. A L.	L. ...	L. ...
OLTRE L.	N. ...	L. ...
	TOTALE COMMISSIONI b)	L. ...

(*) DECRETI INTENDENZA FINANZA - ART. 62 COMMA 2 E ART. 86 COMMA 5 DEL D.P.R. N. 43 - 28.1.1988.

ALLEGATO 3

DISTINTA RIEPILOGATIVA DEI VERSAMENTI DIRETTI
(D.P.R. 28 Gennaio 1988 n. 43 Art. 73)
RIFERITA ALLE SOMME RISCOSSE ALLO SPORTELLO

.... li ....

CONCESSIONE DI .... CODICE ....

Alla RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO

ANNO .... MESE .... DECADE ....

di ....

COMMISSIONE:

MINIMA L. ....

PERCENTUALE ....

MASSIMA L. ....

CAPITOLO	ARTICOLO	GRUPPO	TOTALE SOMME INTROITATE a)	COMMISSIONI							Decreti Intend. Finanza Artt. 62 comma 2 e 86 comma 5 D.P.R. n. 43 del 28.1.88 f)		TOTALE NETTO
				SCAGLIONI D'IMPORTO						TOTALE			
				FINO A L.		DA L. A L.		OLTRE L.					
				NUMERO	IMPORTO b)	RISCOSSO	IMPORTO c)	NUMERO	IMPORTO d)	(b + c + d) e)	IMPORTO (+)	IMPORTO (−)	(a − e ± f)
TOTALI													

ESTREMI VERSAMENTO: QUIETANZA / C/C POSTALE N. .... DEL ....

....
TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO

ALLEGATO 4

DISTINTA RIEPILOGATIVA DEI VERSAMENTI DIRETTI

(D.P.R. 28 Gennaio 1988 n. 43 Art. 73)

RIFERITA ALLE SOMME RISCOSSE MEDIANTE C/C POSTALE VINCOLATO N.

.... lì ....

CONCESSIONE DI.. CODICE ....

ANNO .... MESE .... DECADE ....

Alla RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO

di..

COMMISSIONE:

MINIMA L..

PERCENTUALE..

MASSIMA L..

CAPITOLO	ARTICOLO	GRUPPO	TOTALE SOMME INTROITATE (a)	COMMISSIONI							Decreti Intend. Finanza Artt. 62 comma 2 e 86 comma 5 D.P.R. n. 43 del 28.1.88		TOTALE NETTO
				SCAGLIONI D'IMPORTO						TOTALE			
				FINO A L.		DA L. AL L.		OLTRE L.					
				NUMERO	IMPORTO (b)	RISCOSSO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO	(b + c + c	IMPORTO (+)	IMPORTO (−)	(a − e ± f)
TOTALI													

ESTREMI VERSAMENTO: POSTAGIRO N. DEL

TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO

ALLEGATO 5

CONCESSIONE DI ____

SCHEDA DEI VERSAMENTI SOSTITUTI D'IMPOSTA

ANNO 19 ____

CODICE FISCALE

Ditta ____ Contribuente n. ____

Luogo e data di nascita ____

____

Domicilio fiscale ____

Accreditamento versamenti diretti

Foglio n.

PERIODO DI IMPOSTA		DATA VERSAMENTO ALLO SPORTELLO O IN C-C POSTALE	NUMERO DI QUIETANZA O ESTREMI RICEVUTA C/C POSTALE	GRUPPO DI IMPOSTA	CODICE DI TRIBUTO	IMPORTI	
ANNO	MESE					IMPOSTA	INTERESSI
					TOTALE		

ALLEGATO 6

CONCESSIONE DI ____________________

SCHEDA DEI VERSAMENTI REDDITI PROPRI E PENE PECUNIARIE

ANNO 19 ____

CODICE FISCALE

Ditta ____________________ Contribuente n. ________

Luogo e data di nascita ____________________

____

Domicilio fiscale ____________________

Accreditamento versamenti diretti

Foglio n.

PERIODO DI IMPOSTA		DATA VERSAMENTO ALLO SPORTELLO O IN C/C POSTALE	NUMERO DI QUIETANZA O ESTREMI RICEVUTA C/C POSTALE	GRUPPO DI IMPOSTA	CODICE DI TRIBUTO	IMPORTI	
ANNO	MESE					IMPOSTA	INTERESSI
					TOTALE		

ALLEGATO 7

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

I supporti predisposti dai concessionari ai sensi dell'art. 6 del presente decreto e sui quali devono essere registrati i dati dei versamenti diretti ed i dati dei pagamenti effettuati dai concessionari in tesoreria, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;
numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250 b.p.i.;
tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD,

oppure nastri a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 18;
numero di caratteri per pollice = 38.000;
tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

La lunghezza del record fisico deve essere di 12000 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Non è ammessa la presenza di label (standard o non standard).

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

destinatario: sistema informativo del Ministero delle finanze - Via Carucci, 99 - 00143 Roma;
concessione o ente: descrizione in chiaro della denominazione del concessionario o ente che ha predisposto il supporto;
densità di registrazione: 1600 oppure 6250 b.p.i., oppure 38.000 b.p.i.;
data di scadenza;
causale dell'invio: versamenti diretti ai concessionari;
numero di bobine su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla scadenza considerata;
numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

Il supporto magnetico può contenere informazioni relative a più concessioni; tutti i dati relativi ai versamenti ricevuti e ai conseguenti pagamenti in tesoreria costituiscono la «UNITÀ DI REGISTRAZIONE» e pertanto devono essere necessariamente registrati sulla medesima bobina.

Non è consentito il frazionamento delle «UNITÀ DI REGISTRAZIONE» di una medesima concessione su diverse bobine quando le stesse bobine contengono informazioni relative a più concessioni.

La concessione o ente che produce i supporti deve condensare i dati su un numero minimo di bobine, compatibilmente con quanto sopra precisato.

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi records lunghi 120 caratteri:

1) Record - versamento;
2) Record - riscossione «contabile»;
3) Record - riscossione «anagrafico di persona fisica» del soggetto dichiarante presente nella distinta di versamento;
4) Record - riscossione «anagrafico di persona fisica» del soggetto coniuge presente nella distinta di versamento;
5) Record - riscossione «dati identificativi di società» per le distinte presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

I records di cui ai punti 3), 4) e 5) devono essere registrati per tutti i numeri di codice fiscale presenti nei records - riscossione contabile, che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976).

A) *Contenuto della «UNITÀ DI REGISTRAZIONE».*

Le singole «UNITÀ DI REGISTRAZIONE» devono essere disposte sul «file» per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati):

codice concessione/codice tesoreria/n. quietanza (rilasciata dalla tesoreria)/progressivo record/tipo record.

Il progressivo record assume il valore 1 nel primo record versamento inserito nel «file»; deve essere incrementato di una unità per i successivi records - versamento o riscossione contabile; per i record «anagrafici» (tipo 3, 4 e 5) il progressivo assume il valore del record - riscossione contabile cui si riferisce.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente l'«UNITÀ DI REGISTRAZIONE», per ciascun campo, in parentesi, vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato:

1) Record - versamento: contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di versamento effettuate presso la competente tesoreria provinciale dello Stato:

a) codice concessione (1÷3, 3, D.E.): codice identificativo della concessione;

b) codice tesoreria (4÷6, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

c) numero di quietanza (7÷16, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato, oppure numero del postagiro per i versamenti tramite conto corrente vincolato oppure numero del bollettino per i versamenti tramite conto corrente postale;

d) progressivo record (17÷24, 8, D.E.);

e) tipo di record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 1;

f) data del versamento (26÷31, 6, D.E.): espressa in anno, mese e giorno, indica la data liberatoria per il concessionario;

g) capitolo di bilancio (32÷35, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento;

h) articolo (36÷37, 2, D.E.);

i) importo versato (38÷49, 12, D.E.): importo del pagamento effettuato dal concessionario in tesoreria;

l) importo delle somme trattenute per effetto della dilazione (50÷59, 10, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione dell'art. 62, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;

m) importo delle somme oggetto di sgravio (60÷69, 10, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione dell'art. 86, comma 5, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;

n) importo delle somme riversate per effetto della revoca delle dilazioni (70÷79, 10, D.E.);

o) importo delle somme riversate per effetto della revoca dello sgravio (80÷89, 10, D.E.);

p) importo della commissione spettante al concessionario (90÷99, 10, D.E.);

q) numero di versamenti (100÷105, 6, D.E.): numero di versamenti a fronte dei quali è stato effettuato il riversamento in tesoreria. Vale 0 per i pagamenti compensativi effettuati a fronte di pagamenti carenti; per i versamenti degli interessi maturati sui conti correnti vincolati; per i versamenti con codice tributo non attribuibile; per i versamenti del 20% delle pene pecuniarie;

r) numero dei records anagrafici (106÷111, 6, D.E.): numero dei records anagrafici inseriti nella «UNITÀ DI REGISTRAZIONE»;

s) flag tipo versamento (112÷112, 1, D.E.): assume i valori:

0 per versamento effettuato direttamente in tesoreria;
1 per versamento effettuato tramite postagiro;
2 per versamento effettuato tramite conto corrente postale;

t) Filler (113÷120, 8, D.E.): vale sempre zero.

2) Record-riscossione «contabile»: contiene i dati relativi a ciascun versamento diretto:

a) codice concessione (1÷3, 3, D.E.);

b) codice tesoreria (4÷6, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

c) numero di quietanza (7÷16, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato, oppure numero del postagiro per i versamenti tramite conto corrente vincolato oppure numero del bollettino per i versamenti tramite conto corrente postale;

d) progressivo record (17÷24, 8, D.E.);

e) tipo record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 2;

f) data del versamento (26÷31, 6, D.E.): la data, espressa in anno, mese e giorno, di emissione della quietanza da parte del concessionario o del versamento in conto corrente postale;

g) codice fiscale del dichiarante (32÷47, 16, A.N.): codice fiscale del contribuente. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

h) stato civile del dichiarante (48÷48, 1, D.E.); da registrare solo per i versamenti IRPEF e ILOR persone fisiche; vale 0 in tutti gli altri casi;

i) codice fiscale del coniuge (49÷64, 16, A.N.): codice fiscale del coniuge. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

l) stato civile del coniuge (65÷65, 1, D.E.): da registrare solo per i versamenti IRPEF e ILOR persone fisiche; vale 0 in tutti gli altri casi;

m) periodo di riferimento del versamento (66÷69, 4, D.E.): è l'anno d'imposta per i versamenti relativi all'IRPEF ed all'ILOR, nella forma (AA00); è il periodo d'imposta per l'IRPEG e l'ILOR delle persone giuridiche (nella forma AAAA); è il periodo di riferimento delle ritenute alla fonte (nella forma AAMM); è la data del verbale per le pene pecuniarie (nella forma MMGG);

n) serie della quietanza (70÷73, 4, A.N.): serie della quietanza rilasciata dal concessionario;

o) numero della quietanza (74÷84, 11, D.E.): numero della quietanza rilasciata dal concessionario;

p) codice tributo (85÷88, 4, D.E.);

q) gruppo (89÷90, 2, D.E.);

r) importo versato (91÷98, 8, D.E.): importo versato a fronte del codice tributo, registrato in migliaia di lire;

s) importo interessi versati (99÷106, 8, D.E.): importo degli interessi versati a fronte del codice tributo, registrato in migliaia di lire;

t) flag intestatario del versamento (107÷107, 1, D.E.): assume i valori:

1 se versamento ILOR del dichiarante persone fisica;
2 se versamento ILOR del coniuge;
0 in tutti gli altri casi;

u) tipo versamento (108÷108, 1, D.E.): vale:

1 se il versamento è effettuato alla concessione;
2 se il versamento è effettuato alla concessione tramite conto corrente postale;

v) data di registrazione (109÷114, 6, D.E.): è la data espressa in AAMMGG in cui perviene notizia alla concessione dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato tramite conto corrente postale;

z) Filler (115÷120, 6, D.E.): vale sempre zero.

I records - riscossione-contabile relativi alle pene pecuniarie seguono esclusivamente i record - versamento del capitolo di bilancio di competenza del tributo.

3) Record - riscossione «anagrafico di persona fisica»: contiene i dati anagrafici della persona fisica, dichiarante, che effettua il versamento:

a) codice concessione (1÷3, 3, D.E.);

b) codice tesoreria (4÷6, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

c) numero di quietanza (7÷16, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato, oppure numero del postagiro per i versamenti tramite conto corrente vincolato oppure numero del bollettino per i versamenti tramite conto corrente postale;

d) progressivo record (17÷24, 8, D.E.);

e) tipo record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 3;

f) cognome (26÷49, 24, A);

g) nome (50÷69, 20, A);

h) sesso (70÷70, 1, A): vale M o F;

i) data di nascita (71÷76, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno;

l) comune di nascita (77÷101, 25, A);

m) provincia di nascita (102÷103, 2, A): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

n) Filler (104÷120, 13, D.E.): vale sempre zero.

4) Record - riscossione «anagrafico di persona fisica»: contiene i dati anagrafici della persona fisica, coniuge, che effettua il versamento:

a) codice concessione (1÷3, 3, D.E.);

b) codice tesoreria (4÷6, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

c) numero di quietanza (7÷16, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato, oppure numero del postagiro per i versamenti tramite conto corrente vincolato oppure numero del bollettino per i versamenti tramite conto corrente postale;

d) progressivo record (17÷24, 8, D.E.);

e) tipo record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 4;

f) cognome (26÷49, 24, A);

g) nome (50÷69, 20, A);

h) sesso (70÷70, 1, A): vale M o F;

i) data di nascita (71÷76, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno;

l) comune di nascita (77÷101, 25, A);

m) provincia di nascita (102÷103, 2, A): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

n) Filler (104÷120, 17, D.E.): vale sempre zero.

5) Record - riscossione «dati identificativi di società»: contiene i dati identificativi della società o associazione che effettua il versamento:

a) codice concessione (1÷3, 3, D.E.);

b) codice tesoreria (4÷6, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

c) numero di quietanza (7÷16, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato, oppure numero del postagiro per i versamenti tramite conto corrente vincolato oppure numero del bollettino per i versamenti tramite conto corrente postale;

d) progressivo record (17÷24, 8, D.E.);

e) tipo record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 5;

f) ragione sociale o denominazione (26÷85, 60, A.N.);

g) comune del domicilio fiscale (86÷110, 25, A);

h) provincia del domicilio fiscale (111÷112, 2, A.);

i) Filler (113÷120, 8, D.E.): vale sempre zero.

6) Contenuto di ciascun supporto magnetico: l'insieme delle unità di registrazione contenute in ciascun supporto magnetico, sia che detto insieme costituisca l'intero «file» o parte di esso, deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) Filler (1÷3, 3, D.E.): vale sempre 0;

b) codice centro (4÷6, 3, D.E.): codice del centro di elaborazione dati che ha prodotto il supporto;

c) progressivo d'invio (7÷7, 1, D.E.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito di richiesta da parte del sistema informativo che ne ha evidenziato gli errori.

Non sono ammessi nastri integrativi ma su richiesta del centro informativo dovrà essere nuovamente inviato tutto il file opportunamente corretto;

d) data di scadenza (8÷13, 6, D.E.): è la data, espressa in giorno, mese ed anno relativa alla scadenza;

e) numero bobine (14÷15, 2, D.E.): numero di bobine su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla scadenza considerata;

f) numero di ordine di bobina (16÷17, 2, D.E.): numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata;

g) numero di record tipo 1 inseriti nel file (18÷27, 7, D.E.);

h) numero di record tipo 2 inseriti nel file (28÷37, 10, D.E.);

i) numero di record tipo 3, 4 e 5 inseriti nel file (38÷47, 10, D.E.);

l) numero di concessioni (48÷50, 3, D.E.): numero di concessioni i cui dati sono registrati nella bobina;

m) Filler (51÷120, 69, D.E.): vale sempre zero.

89A5770

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 ottobre 1989.

Impegno per il 1989, in conto residui 1986, della somma complessiva di L. 6.743.529.000 a favore delle regioni per le finalità di cui alla legge 7 agosto 1986, n. 462, e per gli istituti zooprofilattici sperimentali interessati, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio n. 542/1988, per l'esercizio 1989;

Vista la delibera CIPE 12 settembre 1989, con la quale vengono assegnate, a valere sulle disponibilità residuali 1986 del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, la somma complessiva di L. 4.263.628.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui alla legge 7 agosto 1986, n. 462, e la somma complessiva di L. 2.479.901.000 a favore di talune regioni per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali in essa indicati;

Vista la legge d'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Decreta:

Art. 1

La somma complessiva di L. 4.263.628.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura a fianco indicata:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Piemonte	56.589.000
Valle d'Aosta.	15.561.000
Liguria	92.332.000
Lombardia	308.557.000
Emilia-Romagna	124.067.000
Provincia autonoma di Bolzano . . .	42.681.000
Provincia autonoma di Trento	39.283.000
Veneto.	114.841.000
Friuli-Venezia Giulia	46.613.000
Umbria	127.793.000
Marche	54.611.000
Toscana	143.150.000
Lazio	192.496.000
Abruzzo	142.323.000
Molise	21.387.000
Campania	85.322.000
Calabria	106.274.000
Puglia	133.156.000
Basilicata	23.903.000
Sicilia	2.304.841.000
Sardegna	87.848.000
Totale	4.263.628.000

Art. 2.

La somma complessiva di L. 2.479.901.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni interessate per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali come di seguito indicato:

Regioni	I.Z.S.	Importi (in lire)
Piemonte	I.Z.S. Torino	822.288.000
Lombardia	I.Z.S. Brescia	804.593.000
Veneto	I.Z.S. Padova	27.118.000
Umbria	I.Z.S. Perugia	15.842.000
Lazio	I.Z.S. Roma	25.186.000
Abruzzo	I.Z.S. Teramo	19.601.000
Campania	I.Z.S. Portici	28.681.000
Puglia	I.Z.S. Foggia	705.382.000
Sicilia	I.Z.S. Palermo	20.777.000
Sardegna	I.Z.S. Sassari	10.433.000
	Totale	2.479.901.000

Art. 3.

L'erogazione degli importi impegnati, di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto, è subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 6.743.529.000, graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989, in conto 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 197

89A5839

DECRETO 18 ottobre 1989.

Annullamento delle quote già impegnate con il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 31, per le regioni Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, e reimpegnate in conformità della delibera CIPE 2 maggio 1989, di assegnazione di somme a valere sulla quota libera da vincoli di destinazione settoriale di spesa (esercizio 1989), ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 542/88, per l'esercizio 1989;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 40/89;

Vista la delibera CIPE 2 maggio 1989, con la quale vengono ripartiti, tra l'altro, per il 1989 — fra le regioni (esclusa la Valle d'Aosta) e le province autonome di Trento e Bolzano — gli importi, rispettivamente di lire 30 miliardi, da destinare per le finalità ex legge n. 574/65, e di L. 927.291.927.000 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/70;

Visto il proprio decreto del 14 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1989, registro n. 2, foglio n. 12, con il quale sono state impegnate le risorse 1989 spettanti, tra l'altro, alle regioni Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia per le finalità indicate negli articoli 1 e 2 del medesimo decreto;

Considerato che, per errore materiale, le somme impegnate a favore delle dette quattro regioni Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia risultano difformi da quelle a suo tempo ripartite dal CIPE a favore delle medesime con la delibera del 2 maggio 1989;

Ritenuto, pertanto, di dover annullare gli impegni già disposti a favore di tali quattro regioni e di procedere, altresì, al contestuale reimpegno degli importi ad esse spettanti, fermo restando l'impegno complessivamente assunto, pari a L. 957.291.927.000;

Decreta:

Art. 1.

Gli impegni a favore delle regioni Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 14 giugno 1989, sono così annullati e reimpegnati:

(in lire)

Regioni	Impegni annullati	Importi spettanti reimpegnati	Somme a debito	Somme a credito
Liguria	2.941.000.000	788.000.000	2.153.000.000	—
Lombardia	3.458.000.000	2.941.000.000	517.000.000	—
Veneto	562.000.000	3.458.000.000	—	2.896.000.000
Friuli-Venezia Giulia	788.000.000	562.000.000	226.000.000	—

Art. 2.

Gli impegni a favore delle regioni Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 giugno 1989 sono così annullati e reimpegnati:

(in lire)

Regioni	Impegni annullati	Importi spettanti reimpegnati	Somme a debito	Somme a credito
Liguria	67.933.631.000	23.010.542.000	44.923.089.000	—
Lombardia	42.679.313.000	67.933.631.000	—	25.254.318.000
Veneto	8.675.613.000	42.679.313.000	—	34.003.700.000
Friuli-Venezia Giulia	23.010.542.000	8.675.613.000	14.334.929.000	—

Art. 3.

Sulla base del reimpegno delle nuove quote di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si darà corso alle conseguenti procedure di recupero delle somme di L. 47.076.089.000 (regione Liguria) e di L. 14.560.929.000 (regione Friuli-Venezia Giulia), mentre a favore delle regioni Lombardia e Veneto si provvederà ad accreditare gli importi differenziali rispettivamente di L. 24.737.318.000 e di L. 36.899.700.000.

Art. 4.

Il presente decreto, che non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del cap. 7081, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 196

89A5840

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 dicembre 1989.

Misure fitosanitarie per l'importazione di patate da seme dal Canada.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1989, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione di patate da seme, modificata dalla direttiva n. 89/366/CEE;

Vista la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, modificata dalla direttiva n. 88/380/CEE;

Vista la decisione presa in sede CEE il 26 settembre 1989 dal Comitato fitosanitario permanente che ha approvato le deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopramenzionata, per l'introduzione in Italia di tuberi seme di patate originari del Canada;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto fanno escludere qualsiasi rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia del «Corynebacterium sepedonicum» e del «potato spindle tuber viroid»;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi seme di patate della varietà Kennebec, originari del Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 marzo 1990.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi seme di patate, di cui al precedente art. 1, le autorità fitosanitarie canadesi dovranno accertare che:

1) Le patate da seme sono state prodotte in campi situati in aree delle province del New Brunswich o del Prince Edward Island che «Agriculture Canada» abbia ufficialmente dichiarato esenti da «potato spindle tuber viroid» e da «Corynebacterium sepedonicum». Dette aree potranno essere dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:

a) comprendono i campi di almeno tre diverse aziende produttrici di patate, indipendentemente dal fatto che tali aziende gestiscano terreni affittati situati in altre aree; oppure una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate interamente da acqua e terreni non facenti parte delle suddette aziende, dove i predetti organismi nocivi sono stati rilevati nei precedenti tre anni;

b) le patate prodotte in dette aree sono la prima diretta generazione di patate da seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II» o «Elite III», prodotte in aziende qualificate a produrre patate da seme delle categorie «Pre Elite» o «Elite I» e che siano aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;

c) la superfice destinata alla produzione di patate diverse da quelle da seme non deve superare 1/5 di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme;

d) esami annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei precedenti cinque anni, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non hanno mostrato alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste aree come esenti da malattie;

e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per assicurare che:

le patate prodotte in altre aree del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove è nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree;

le patate prodotte in tali aree, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di aree diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;

i tuberi debbono essere ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria di base;

le aree nelle quali nel 1985 sono state prodotte le partite trovate infette da «Corynebacterium sepedonicum» in campioni prelevati nella Comunità e nelle aree nelle quali sono state prodotte le patate da seme che hanno prodotto tali partite, non possono essere dichiarate esenti dall'organismo nocivo sopraindicato.

2) Le patate da seme devono essere certificate ufficialmente come patate da seme che soddisfino almeno le condizioni previste per la categoria «di base».

3) I campioni devono essere prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia; ciascuna partita può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà, prodotti in un'unica azienda; i campioni dovranno essere esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del «potato spindle tuber viroid» e del «Corynebacterium sepedonicum»; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di «potato spindle tuber viroid» saranno costituiti da tuberi o foglie prelevati nel campo ove è stata prodotta la partita; per l'accertamento del «Corynebacterium sepedonicum» devono essere prelevati da ogni partita due campioni di tuberi pari a circa l' 1% dei tuberi costituenti la partita, fino a 1.000 tuberi; gli esami devono essere effettuati su campioni interi, applicando i seguenti metodi:

per quanto riguarda il «potato spindle tuber viroid»: il metodo «Reverse-Page», o la procedura di ibridazione C - DNA;

per quanto riguarda il «Corynebacterium sepedonicum» almeno il metodo indicato nel «Piano per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare delle patate in partite di tuberi di patata» (EUR 112888 I SBN 92-825-7760-0) o un metodo IF equivalente.

Art. 3.

Le partite di patate dovranno essere tenute separate durante tutte le operazioni compreso il trasporto.

Art. 4.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita di tuberi seme di patate deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di «potato spindle tuber viroid» o di «Corynebacterium sepedonicum» è stata scoperta in occasione degli esami di cui all'art. 2.

Il certificato anzidetto deve riportare la dichiarazione supplementare che le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le patate da seme e il numero di certificazione all'origine, nonché il nome dell'area di cui al primo comma del punto 1), e dell'azienda di cui alla lettera *b)* del punto 1), sempre dell'art. 2.

Art. 5.

Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali. Le partite devono rimanere sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino alla conferma che nessuna traccia di «Corynebacterium sepedonicum» è stata scoperta in occasione di tali esami.

Art. 6.

Le patate ottenute dai tuberi seme importati non possono essere certificate come «tuberi seme di patate», ma debbono essere commercializzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 7.

I locali, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita o la preparazione del materiale da semina che sono stati in contatto con i tuberi seme importati, prima del successivo impiego, devono essere sottoposti a pulizia e disinfezione prima di entrare in contatto con altre patate.

Art. 8.

L'importazione delle singole partite di patate da seme dal Canada deve essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovrà essere specificato la quantità, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi da seme.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi seme, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A5841

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 luglio 1989, n. 405.

Regolamento per l'organizzazione del laboratorio di scienze naturali ed umanistiche presso la Scuola superiore internazionale di studi avanzati di Trieste.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546;

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102;

Visto l'art. 10, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 26;

Visto l'art. 10, comma 5, della medesima legge n. 26, che prevede che con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono dettate le disposizioni attuative;

Visto l'art. 5 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il laboratorio, istituito presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 26, è disciplinato secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali il laboratorio è organizzato in settori di ricerca. Il laboratorio può altresì svolgere corsi di ricerca e seminari.

2. I settori di ricerca sono determinati dal consiglio della scuola su proposta del direttore. i corsi di ricerca e i seminari sono organizzati secondo modalità determinate dal consiglio di laboratorio.

3. Le indagini da compiere nel laboratorio possono essere anche definite con programmi pluriennali di ricerca articolati per campi di indagine.

4. I risultati dell'attività di ricerca sono annualmente comunicati al direttore della Scuola mediante relazione sul lavoro scientifico svolto, corredata dalla relativa locumentazione.

Art. 3.

1. Sono organi del laboratorio:

a) il direttore;
b) il consiglio di laboratorio;
c) la giunta.

Art. 4.

1. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo della Scuola su proposta del consiglio della Scuola. Qualora trattasi di professore universitario di ruolo non appartenente alla Scuola stessa, il direttore è distaccato con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

2. Il direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere riconfermato più di due volte consecutivamente.

3. Il direttore è responsabile della gestione amministrativa e contabile del laboratorio e ne coordina l'attività scientifica. Il direttore, sentita la giunta e il consiglio di laboratorio, propone al consiglio della Scuola la chiamata del personale docente e ricercatore di cui all'art. 8.

Art. 5.

1. Il consiglio di laboratorio è formato dai professori italiani e stranieri di cui all'art. 8 impegnati per almeno un anno accademico nei vari settori di ricerca per ciascun programma di attività e da un rappresentante del personale non docente assegnato al laboratorio.

Art. 6.

1. La giunta, composta dal direttore del laboratorio e dai direttori dei settori di ricerca, collabora con il direttore nella promozione e coordinamento delle attività del laboratorio.

Art. 7.

1. I direttori dei settori di ricerca sono nominati dal consiglio direttivo della Scuola su proposta del consiglio della Scuola, tra i professori della Scuola di discipline attinenti al settore di ricerca.

2. Su proposta del direttore, il consiglio direttivo della Scuola, sentito il consiglio della Scuola, può nominare altresì direttori dei settori di ricerca per un periodo non superiore a cinque anni, secondo le modalità fissate

dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, professori delle università che vengono a far parte del consiglio della Scuola con voto consultivo.

Art. 8.

1. Il laboratorio, per i propri compiti istituzionali, si avvale dei professori e dei ricercatori della Scuola che intendono partecipare alle attività di ricerca.

2. Per l'attività di studio e di ricerca il laboratorio si avvale altresì, secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 26, di scienziati stranieri chiamati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di docenti e ricercatori stranieri a contratto.

3. Ai professori universitari che chiedano di dedicarsi ad esclusive attività di ricerca presso il laboratorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Alla Scuola possono essere assegnati posti di professori e di ricercatori universitari per le esigenze del laboratorio nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche complessive fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9.

1. Il laboratorio è dotato di autonomia finanziaria ed amministrativa. Per quanto concerne le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa si applicano le disposizioni previste dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

2. Al laboratorio sono assegnate specifiche dotazioni finanziarie dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite la Scuola. Tutte le entrate e le spese devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, essere iscritte in bilancio e risultare in pareggio.

3. Ai fini dell'assegnazione dei fondi per la ricerca il laboratorio beneficia della ripartizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 10.

1. La Scuola può istituire borse di studio per laureati italiani e stranieri, capaci e meritevoli, con fondi iscritti nel proprio bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti pubblici e privati, per ricerche nei campi di attività del laboratorio.

Art. 11.

1. Per gli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici del laboratorio, vengono assegnati alla Scuola, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23, un posto di funzionario amministrativo, un posto di assistente contabile, tre posti di assistente tecnico e due posti di bidello.

Art. 12.

1. In prima applicazione e fino alla costituzione del consiglio di laboratorio, le funzioni allo stesso attribuite sono espletate dal consiglio della Scuola.

2. Alle strutture della Scuola è aggiunto, con apposita modifica statutaria, il laboratorio.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 luglio 1989

Il Ministro: RUBERTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1989
Registro n. 3 Università, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto colpite dal terremoto) è il seguente:

«Art. 26 - (*Omissis*)

Sarà mantenuta a favore dell'Università degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, modificato con decreto del Ministro per l'interno n. 8785 del 3 febbraio 1973.

Resteranno fermi in favore dell'Università statale degli studi di Udine gli impegni finanziari assunti dal predetto consorzio universitario e da altri enti pubblici.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 34, norme aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione e il potenziamento di istituzioni e strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, alta cultura ed universitarie a Trieste, nel rispetto del principio dell'armonico sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nella regione.

(*Omissis*)».

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102 (Norme sull'Università statale di Udine e il potenziamento di strutture per la ricerca in Trieste) è il seguente:

«Art. 20. — La Scuola ha lo scopo di contribuire a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca avanzata, pura ed applicata e all'insegnamento universitario nel settore delle discipline fisiche e della matematica, specialmente per i provenienti dai Paesi in via di sviluppo. A tal fine la Scuola promuove opportune forme di collegamento tra gli istituti di ricerca avanzata nazionali e internazionali, l'università degli studi di Trieste e la regione. La Scuola potrà eventualmente estendere la propria attività in altri settori culturali.

— Il testo dell'art. 10, comma 4 e 5, della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia) è il seguente:

«Presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati è istituito, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, un laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche. Per l'attività di studio e di ricerca del laboratorio alla Scuola possono essere assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle complessive dotazioni organiche, posti di professore di ruolo, destinati a scienziati stranieri, fuori della quota prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalità indicate dal medesimo articolo. La Scuola può inoltre chiamare, con contratto quinquennale e per periodi non superiori al quadrimestre per anno, docenti e ricercatori stranieri in qualità di professori visitatori nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emana, con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo».

Il testo dell'art. 5 della legge 9 marzo 1989 n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

«Art. 5 (*Denominazioni*). — In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: "Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della ricerca scientifica", "Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per il coordinamento della iniziativa per la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili, "Presidenza o Presidente del Consiglio dei Ministri" e "Ministero o Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite con le altre: "Ministero o Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica"».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), successivamente modificato dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) è il seguente:

«Art. 12 (*Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca*). — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o lavoratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'Istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato, e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è il seguente:

«Art. 4 (*Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi stranieri*). — Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facoltà e su parere del Consiglio universitario nazionale, può riservare una percentuale di posti di professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facoltà, di studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in università straniere.

La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facoltà, che si pronuncia sulla qualità scientifica dello studioso. La proposta è accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianità di docenza e di ogni altro elemento di valutazione.

I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari.

Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario».

— Il testo dell'art. 17 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è il seguente:

Art. 17 (*Alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in università o istituti esteri o internazionali*). — Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può con proprio decreto autorizzare il professore universitario che

abbia conseguito la nomina da ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il Consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente a esclusive attitività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio.

Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell'università distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.

I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di cui al successivo art. 18.

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

Per i casi eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Restano altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo.

Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di insegnamento è utile anche per il conseguimento del triennio di straordinariato.

I professori che assumono insegnamenti o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle università dei Paesi della Comunità Europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.

In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo di attività all'estero.

In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Università o l'ente estero o internazionale».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 86 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è il seguente:

«Art. 86 (*Autonomia del dipartimento*). — Il dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento.

Il consiglio di dipartimento approva, sulla base delle somme all'uopo assegnate dal consiglio di amministrazione di cui al successivo comma quinto su proposta del direttore i bilanci preventivo e consuntivo del dipartimento stesso, corredati da una dettagliata relazione. Tali bilanci saranno affissi all'albo del dipartimento ed inviati al Consiglio di amministrazione per essere allegati al bilancio generale dell'università e saranno gestiti quali contabilità speciali con le modalità di cui all'art. 58 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilità diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere dell'università.

Le istituzioni universitarie, nell'esercizio della propria autonomia, potranno emanare disposizioni integrative nonché adeguare tale normativa, nel rispetto delle leggi vigenti, alle proprie esigenze, fatti salvi i principi dichiarati non derogabili nel regolamento tipo. A ciò si provvede con decreto rettorale previa motivata deliberazioni del consiglio di amministrazione su parere conforme del Consiglio universitario nazionale e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento per acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento, tenendo conto delle richieste di cui all'art. 85, punto 1) del secondo comma. I dipartimenti inoltre dispongono nella misura stabilita dall'art. 66, dei proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca.

Il rettore sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro funzionamento, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il direttore del dipartimento può autorizzare le missioni dei singoli componenti del dipartimento sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Sino alla emanazione dello schema-tipo di regolamento, di cui al terzo comma del presente articolo, si applicano comunque le norme di contabilità di cui al seguente art. 87».

— Il D.P.R. 4 marzo 1982, n. 371, concerne il regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

— Il testo dell'art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è il seguente:

«Art. 65 (*Ripartizione dei fondi per la ricerca*). — Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria con effetto dal 1° gennaio 1981, è ripartito per il 60 per cento tra le varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, per il restante 40 per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.

Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le università, queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consiglio di facoltà con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Università. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.

Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca si sensi del comma precedente il Ministro della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le università».

Nota all'art. 11:

La legge 29 gennaio 1986, n. 23, detta le norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università.

89G0480

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO 25 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento della scuola di specializzazione in foniatria;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1989, nonché la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1288 del 14 settembre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Gli articoli da 571 a 575, relativi alla scuola di specializzazione in foniatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in foniatria

Art. 571. — È istituita la scuola di specializzazione in foniatria presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della foniatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in foniatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in foniatria.

Art. 572. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 573. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 574. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 575. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area diagnostica;
d) area clinica;
e) area terapeutica;
f) area delle scienze correlate;
g) area di medicina legale e sociale.

Art. 576. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
informatica medica e strumentazione biomedica;
fisica acustica;
tecniche di analisi della voce.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fonetica ed elementi di linguistica;
psicologia I;
psicologia II.

c) Area diagnostica:
semeiotica foniatrica I;
semeiotica foniatrica II;
fonetica sperimentale;
audiometria.

d) Area clinica:
patologia e clinica foniatrica I;
patologia e clinica foniatrica II;
patologia e clinica foniatrica III;
audiologia;
patologia e clinica ORL.

e) Area terapeutica:
terapia e riabilitazione fonetica I;
terapia e riabilitazione fonetica II;
terapia e riabilitazione fonetica III;
fonochirurgia.

f) Area delle scienze correlate:

neuropatologia in rapporto con la foniatria;

neuropsichiatria infantile.

g) Area medico-legale e sociale:

medicina legale;

foniatria preventiva e sociale.

Art. 577. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . ore 50

fisica acustica . . . . » 50

Scienze basiche biologiche (ore 200):

anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio . . . . » 50

fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio . . . . » 50

fonetica ed elementi di linguistica. . » 50

psicologia I. . . . . » 50

Diagnostica (ore 100):

audiometria. . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):

tecniche di analisi della voce . . . . ore 50

Scienze basiche biologiche (ore 50):

psicologia II . . . . » 50

Diagnostica (ore 100):

semeiotica foniatrica I . . . . » 50

fonetica sperimentale . . . . » 50

Clinica (ore 100):

patologia e clinica foniatrica I . . . » 100

Terapeutica (ore 100):

terapia e riabilitazione fonetica I . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):

semeiotica foniatrica II . . . . ore 50

Clinica (ore 200):

patologia e clinica foniatrica II . . . » 100

patologia e clinica ORL . . . . » 50

audiologia . . . . » 50

Terapeutica (ore 100):

terapia e riabilitazione fonetica II » 100

Scienze correlate (ore 50):

neuropsichiatria infantile . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Clinica (ore 100):

patologia e clinica foniatrica III . . ore 100

Terapeutica (ore 150):

terapia e riabilitazione fonetica III . » 100

fonochirurgia. . . . . » 50

Scienze correlate (ore 50):

neuropatologia in rapporto con la foniatria . . . . » 50

Medico-legale e sociale (ore 100):

medicina legale e infortunistica in foniatria . . . . » 25

foniatria preventiva e sociale . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 578. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, ambulatori e laboratori dell'istituto sede della scuola e presso le strutture convenzionate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Milano, addì 25 ottobre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

89A5842

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 242

Corso dei cambi del 15 dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1295,500	1295,500	1295,50	1295,500	1295,500	1295,50	1296 —	1295,500	1295,500	—
E.C.U.	1513,250	1513,250	1512,50	1513,250	1513,250	1513,25	1513,100	1513,250	1513,250	—
Marco tedesco	746,900	746,900	746,50	746,900	746,900	746,90	746,550	746,900	746,900	—
Franco francese	218,440	218,440	218,75	218,440	218,440	218,44	218,510	218,440	218,440	
Lira sterlina	2077	2077 —	2075 —	2077 —	2077 —	2077 —	2077,010	2077 —	2077 —	—
Fiorino olandese	663,500	663,500	661,90	663,500	663,500	663,50	662,900	663,500	663,500	—
Franco belga	35,609	35,609	35,49	35,609	35,609	35,609	35,620	35,609	35,609	—
Peseta spagnola	11,577	11,577	11,56	11,577	11,577	11,577	11,558	11,577	11,577	—
Corona danese	192,580	192,580	192,50	192,580	192,580	192,58	192,600	192,580	192,580	—
Lira irlandese	1975,500	1975,500	1970 —	1975,500	1975,50	1975,5	1975 —	1975,500	1975,500	—
Dracma greca	8,135	8,135	8,08	8,135		—	8,125	8,135	8,135	—
Escudo portoghese	8,530	8,530	8,50	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	—
Dollaro canadese	1119,100	1119,100	1115 —	1119,100	1119,10	1119,10	1116 —	1119,100	1119,100	—
Yen giapponese	9,020	9,020	9,02	9,020	9,020	9,020	9,026	9,020	9,020	
Franco svizzero	832,750	832,750	834,25	832,750	832,75	832,75	832 —	832,750	832,750	—
Scellino austriaco	106,900	106,900	106 —	106,900	106,900	106,900	106,425	106,900	106,900	—
Corona norvegese	194,050	194,050	193,75	194,050	194,050	194,050	194,100	194,050	194,050	—
Corona svedese	207,350	207,350	206,50	207,350	207,350	207,350	206 —	207,350	207,350	—
Marco finlandese	315,310	315,310	315,50	315,310	315,310	315,310	315,100	315,310	315,310	—
Dollaro australiano	1017	1017	1018 —	1017	1017 —	1017 —	1021 —	1017 —	1017 —	—

Media dei titoli del 15 dicembre 1989

Titolo	
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	100,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,050
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,950
» » » 22- 6-1987/91	90,800
» » » 18- 3-1987/94	73,225
» » » 21- 4-1987/94	72,750
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,050
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	97,825
» » » 11% 1- 1-1987/92	101,275
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,900
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	89,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	84,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,675
» » » » 18-10-1985/90	99,775
» » » » 1-11-1983/90	101 —
» » » » 18-11-1985/90	99,900
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	100 —
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,575
» » » » 1- 3-1984/91	100,250
» » » » 18- 3-1986/91	99,475

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,350
» » » »	1- 5-1984/91	100,525
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	100,425
» » » »	1- 8-1984/91	100,150
» » » »	1- 9-1984/91	100,025
» » » »	1-10-1984/91	100,100
» » » »	1-11-1984/91	100,200
» » » »	1-12-1984/91	100,150
» » » »	1- 1-1985/92	100,075
» » » »	1- 2-1985/92	99,150
» » » »	18- 4-1986/92	97,875
» » » »	19- 5-1986/92	97,350
» » » »	20- 7-1987/92	97,900
» » » »	19- 8-1987/92	98 —
» » » »	1-11-1987/92	98,025
» » » »	1-12-1987/92	98,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,300
» » » »	1- 2-1988/93	97,175
» » » »	1- 3-1988/93	96,925
» » » »	1- 4-1988/93	96,825
» » » »	1- 5-1988/93	98,225
» » » »	1- 6-1988/93	98,825
» » » »	18- 6-1986/93	96,075
» » » »	1- 7-1988/93	98,675
» » » »	17- 7-1986/93	95,650
» » » »	1- 8-1988/93	98,175
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,775
» » » »	18- 9-1986/93	95,425
» » » »	1-10-1988/93	97,575
» » » »	20-10-1986/93	96,250
» » » »	1-11-1988/93	98,075
» » » »	18-11-1986/93	96,825
» » » »	19-12-1986/93	96,900
» » » »	1- 1-1989/94	97,650
» » » »	1- 2-1989/94	97,625
» » » »	1- 3-1989/94	97,225
» » » »	15- 3-1989/94	96,775
» » » »	1- 4-1989/94	97,050
» » » »	1-10-1987/94	98,175
» » » »	1- 2-1985/95	96,525
» » » »	1- 3-1985/95	93,475
» » » »	1- 4-1985/95	93,250
» » » »	1- 5-1985/95	93,375
» » » »	1- 6-1985/95	93,450
» » » »	1- 7-1985/95	94,525
» » » »	1- 8-1985/95	93,625
» » » »	1- 9-1985/95	93,875
» » » »	1-10-1985/95	94,375
» » » »	1-11-1985/95	94,850
» » » »	1-12-1985/95	95,300
» » » »	1- 1-1986/96	95,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,875
» » » »	1- 2-1986/96	94,725
» » » »	1- 3-1986/96	94,200
» » » »	1- 4-1986/96	93,700
» » » »	1- 5-1986/96	93,650
» » » »	1- 6-1986/96	94,125
» » » »	1- 7-1986/96	93,950
» » » »	1- 8-1986/96	93,500
» » » »	1- 9-1986/96	93,475
» » » »	1-10-1986/96	93,275
» » » »	1-11-1986/96	93,425
» » » »	1-12-1986/96	93,975
» » » »	1- 1-1987/97	93,600
» » » »	1- 2-1987/97	93,300
» » » »	18- 2-1987/97	93,275
» » » »	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,750
» » » »	1- 5-1987/97	93,050
» » » »	1- 6-1987/97	93,675
» » » »	1- 7-1987/97	93,100
» » » »	1- 8-1987/97	93 —
» » » »	1- 9-1987/97	96,125

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,925
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,475
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,275
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,375
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,200
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,275
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,200
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,175
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,125
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,175
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,850
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,650
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99 —
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,950
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,700
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,475
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,775
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,975
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,125
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,025
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,725
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,925
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,725
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,450
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,750
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,875
» » »	9,25%	1-10-1990	97,725
» » »	11,50%	1-10-1990	98,775
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,750
» » »	9,25%	1-11-1990	97,675
» » »	9,25%	1-12-1990	97,550
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,125
» » »	11,50%	1-11-1991	96,950
» » »	11,50%	1-12-1991	97,025
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,050
» » »	9,25%	1- 2-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,225
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,375
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,575
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,600
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,075
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,675
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,450
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,425
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,950
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,625
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,550
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,125
» » »	10,50%	1- 7-1992	95,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,675
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,700
» » »	12,50%	1-10-1992	97,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,225
» » »	12,50%	1-11-1993	96,675
» » »	12,50%	17-11-1993	96,675
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,850

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,900
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,700
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,675
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,400
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,275
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,300
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,200
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,200
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	87,450
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,425
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M15129

N. 243

Corso dei cambi del 18 dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1288,450	1288,450	1288 —	1288.450	1288,45	1288.45	1287.750	1288,450	1288,450	1288,45
E.C.U.	1512,450	1512,450	1513 —	1512,450	1512,45	1512,45	1512,400	1512,450	1512.450	1512,45
Marco tedesco	747 —	747 —	747,50	747 —	747 —	747 —	746,900	747 —	747 —	747 —
Franco francese	218,680	218,680	218,90	218,680	218,680	218.68	218,620	218,680	218,680	218,68
Lira sterlina	2063,300	2063,300	2065,25	2063,300	2063,30	2063,30	2064 —	2063,300	2063,300	2063,30
Fiorino olandese	662,120	662,120	662,40	662,120	662,12	662,12	662,100	662,120	662.120	662,12
Franco belga	35,535	35,535	35,52	35,535	35,535	35,53	35,529	35,535	35.535	35,53
Peseta spagnola	11,573	11,573	11,58	11,573	11,573	11,57	11,586	11,573	11,573	11,57
Corona danese	192,380	192,380	192,25	192,380	192,380	192,38	192,400	192,380	192,380	192,38
Lira irlandese	1972 —	1972 —	1970 —	1972 —	1972 —	1972 —	1972,500	1972 —	1972 —	—
Dracma greca	8,095	8,095	8,10	8,095	—	—	8,100	8.095	8.095	—
Escudo portoghese	8,502	8,502	8.50	8,502	8,502	8,50	8,520	8.502	8.502	8,50
Dollaro canadese	1111,200	1111,200	1110	1111,200	1111,200	1111,20	1111,250	1111,200	1111,200	1111,20
Yen giapponese	8,953	8,953	8,91	8,953	8,953	8,95	8,957	8,953	8,953	8,95
Franco svizzero	833,250	833,250	833,75	833,250	833,25	833,25	834,010	833.250	833,250	833.25
Scellino austriaco	106,350	106,350	106,20	106,350	106,350	106,35	106,300	106,350	106.350	106.35
Corona norvegese	193,460	193,460	193,25	193,460	193,460	193,46	193,500	193,460	193.460	193.46
Corona svedese	205,980	205,980	205,70	205.980	205,980	205,98	206,090	205,980	205,980	205,98
Marco finlandese	315,550	315,550	315	315,550	315,550	315,55	315,700	315.550	315.550	—
Dollaro australiano	1016 —	1016	1008	1016 —	1016 —	1016 —	1011 —	1016 —	1016 —	1016 —

Media dei titoli del 18 dicembre 1989

Rendita 5% 1935	74.050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	100,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,050
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,975
» » » 22- 6-1987/91	90,650
» » » 18- 3-1987/94	73,225
» » » 21- 4-1987/94	72,725
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,050
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	101,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,875
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	90.175
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90.425
» » » TR 2,5% 1983/93	84,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99.650
» » » » 18-10-1985/90	99,775
» » » » 1-11-1983/90	101 —
» » » » 18-11-1985/90	99.950
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 18-12-1985/90	100,075
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,625
» » » » 1- 3-1984/91	100,275
» » » » 18- 3-1986/91	99.500

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,350
» » » »	1- 5-1984/91	100,525
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	100,450
» » » »	1- 8-1984/91	100,125
» » » »	1- 9-1984/91	99,975
» » » »	1-10-1984/91	100,125
» » » »	1-11-1984/91	100,250
» » » »	1-12-1984/91	100,150
» » » »	1- 1-1985/92	97,775
» » » »	1- 2-1985/92	99,175
» » » »	18- 4-1986/92	97,875
» » » »	19- 5-1986/92	97,350
» » » »	20- 7-1987/92	97,900
» » » »	19- 8-1987/92	97,950
» » » »	1-11-1987/92	98,050
» » » »	1-12-1987/92	98,150
» » » »	1- 1-1988/93	97,350
» » » »	1- 2-1988/93	97,150
» » » »	1- 3-1988/93	96,925
» » » »	1- 4-1988/93	96,825
» » » »	1- 5-1988/93	98,250
» » » »	1- 6-1988/93	98,875
» » » »	18- 6-1986/93	96,100
» » » »	1- 7-1988/93	98,600
» » » »	17- 7-1986/93	95,650
» » » »	1- 8-1988/93	98,225
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,800
» » » »	18- 9-1986/93	95,450
» » » »	1-10-1988/93	97,650
» » » »	20-10-1986/93	96,400
» » » »	1-11-1988/93	98,050
» » » »	18-11-1986/93	96,825
» » » »	19-12-1986/93	96,875
» » » »	1- 1-1989/94	97,725
» » » »	1- 2-1989/94	97,600
» » » »	1- 3-1989/94	97,300
» » » »	15- 3-1989/94	96,775
» » » »	1- 4-1989/94	97,150
» » » »	1-10-1987/94	98,175
» » » »	1- 2-1985/95	96,525
» » » »	1- 3-1985/95	93,475
» » » »	1- 4-1985/95	93,425
» » » »	1- 5-1985/95	93,300
» » » »	1- 6-1985/95	93,450
» » » »	1- 7-1985/95	94,525
» » » »	1- 8-1985/95	93,550
» » » »	1- 9-1985/95	93,900
» » » »	1-10-1985/95	94,300
» » » »	1-11-1985/95	94,825
» » » »	1-12-1985/95	95,250
» » » »	1- 1-1986/96	95,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,500
» » » »	1- 2-1986/96	94,700
» » » »	1- 3-1986/96	94,200
» » » »	1- 4-1986/96	93,700
» » » »	1- 5-1986/96	93,675
» » » »	1- 6-1986/96	94,150
» » » »	1- 7-1986/96	93,950
» » » »	1- 8-1986/96	93,500
» » » »	1- 9-1986/96	93,450
» » » »	1-10-1986/96	93,250
» » » »	1-11-1986/96	93,400
» » » »	1-12-1986/96	94,025
» » » »	1- 1-1987/97	93,650
» » » »	1- 2-1987/97	93,350
» » » »	18- 2-1987/97	93,300
» » » »	1- 3-1987/97	93,225
» » » »	1- 4-1987/97	92,750
» » » »	1- 5-1987/97	93,075
» » » »	1- 6-1987/97	93,650
» » » »	1- 7-1987/97	93,100
» » » »	1- 8-1987/97	92,975
» » » »	1- 9-1987/97	96 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,975
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,400
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,275
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,325
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,275
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,200
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,875
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,150
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,150
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,125
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,900
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,625
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,025
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,450
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,675
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,500
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,750
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,950
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,100
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,050
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,650
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,275
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,700
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,250
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,750
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,850
» » »	9,25%	1-10-1990	97,700
» » »	11,50%	1-10-1990	98,400
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,700
» » »	9,25%	1-11-1990	97,600
» » »	9,25%	1-12-1990	97,550
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,225
» » »	11,50%	1-11-1991	96,650
» » »	11,50%	1-12-1991	97,025
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,900
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,925
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,225
» » »	9,15%	1- 3-1992	94 —
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,475
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,425
» » »	11,00%	1- 4-1992	95 —
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,600
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,300
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,800
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,850
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,575
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,400
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,025
» » »	10,50%	1- 7-1992	96 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,375
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,525
» » »	12,50%	1-10-1992	97,425
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,275
» » »	12,50%	1-11-1993	96,550
» » »	12,50%	17-11-1993	96,625
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,725

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,900
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	102,050
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,675
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,750
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,250
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,100
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,950
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,600
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,800
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,600
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,625
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	87,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,625
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,850
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M18129

MINISTERO DELLA SANITÀ

Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità

Nell'elenco sotto riportato sono indicate confezioni e preparazioni di specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità ha autorizzato modifiche. I prodotti modificati non possono più essere preparati e immessi in commercio. Le scorte degli stessi non possono essere più vendute con la decorrenza appresso specificata:

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Vitamina E VCA, Bergamon S.p.a.	15 gelucapsule da mg 30, codice 001790029	15 gelucapsule da mg 30, codice 001790043	1-1-1990	4-7-1989
	15 gelucapsule da mg 100, codice 001790017	15 gelucapsule da mg 100, codice 001790056	1-1-1990	
	20 gelucapsule da mg 300, codice 001790031	20 gelucapsule da mg 300, codice 001790068, con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di gelatina e sostituzione di tutti gli altri eccipienti precedentemente autorizzati, e per le sole preparazioni da mg 30 e mg 100 anche aggiunta di ferro e ossido giallo)	1-1-1990	
Attentil, Soc. Ravizza S.p.a.	20 bustine di granulare da mg 200, codice 024393023	20 bustine di granulare da mg 183, codice 024393047	1-1-1990	4-7-1989
	20 bustine di granulare da mg 300, codice 024393035	20 bustine di granulare da mg 274, codice 024393050, tutte con modifica di composizione (sostituzione di fipexide cloridrato con fipexide base rispettivamente da mg 200 a mg 183 e da mg 300 a mg 274)	1-1-1990	
Duracef, Bristol italiana (Sud) S.p.a.	8 compresse orali 1000 mg, codice 024187015	8 compresse da 1000 mg sospendibili in acqua, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	4-7-1989
	12 compresse orali 1000 mg, codice 024187027	12 compresse da 1000 mg sospendibili in acqua, codice immutato, tutte con variazioni di eccipienti (variazione quantitativa di magnesio stearato e cellulosa microcristallina e aggiunta di crospovidone, ammonio glicirizinato, aroma di limone, aroma di lampone, aroma di fragola, guar-gum e sweeter)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Isairon, Bioindustria farmaceutici S.p.a.	BB 24 capsule 150 mg, codice 023584028	BB 24 bustine tipo orale da mg 150, con variazione di eccipienti (variazione quantitativa di saccarosio, sostituzione di amido di mais, polivinilpirrolidone e gomma arabica con sodio citrato tribasico biidrato, acido citrico monoidrato e succo di arancia disidrato), codice 023584030	1-1-1990	4-7-1989
Prontamid, Laboratorio farmaceutico S.I.T. - S.p.a.	collirio flacone 10 ml 30%; codice 007313012	collirio flacone 10 ml 30%, variazione eccipienti (sostituzione di sodio pentaclorofenato con clorexedina gluconato), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	4-7-1989

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Mumpsvax, Merck Sharp e Dohme di West Point - Pensylvania (USA) rappresentata in Italia dalla Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.	flacone 1 monodose di vaccino liofilizzato + siringa di diluente, codice 023279019	flacone 1 monodose di vaccino liofilizzato + flacone di diluente, con variazione di eccipienti (variazione quantitativa di neomicina solfato da 25 mg e 35,7 mg e aggiunta di sodio solfato bibasico, sodio fosfato monobasico, sorbitolo e gelatina), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	4-7-1989
Euspirol, AFOM Laboratorio farmacogeno S.r.l.	30 compresse in pilloliera in materia plastica, codice 019741014	30 compresse in blister opaco, codice immutato	1-1-1990	4-7-1989
	100 compresse in pilloliera in materia plastica, codice 019741026	100 compresse in blister opaco, codice immutato	1-1-1990	
Algicortis, Laboratoires Astier di Parigi (Francia) rappresentata in Italia dalla Laboratori italiani Vaillant S.r.l.	tubetto pomata 15 g, codice 020051013	tubetto pomata 15 g, con variazione di composizione (diminuzione di idrocortisone, variazione di PEG 1000, 4000, 6000 e di acqua distillata di lauroceraso e di lanolina), codice 020051025	Immediata	4-7-1989
Ribosten, Istituto biochimico Pavese S.p.a.	i.m. 10 flaconcini liofilizzati + 10 flaconcini di solvente × ml 2,5, codice 020655041	10 flaconcini liofilizzati + 10 flaconcini di solvente × ml 5 uso orale, con modifica dei principi attivi. (variazione quantitativa della cianocolamina) e degli eccipienti e con assegnazione della qualifica di farmaco di automedicazione, codice 020655054	Immediata	4-7-1989
Ateroid Gel, Crinos industria farmacobiologica S.p.a. (ora Farmasister S.r.l.)	gel tubo 30 g, codice 014854018	gel tubo 30 g, con denominazione modificata in «Erevan», codice 026275026	Non indicata (trattasi di trasferimento di autorizzazione con modifica di denominazione)	4-7-1989
Animar uso veterinario, Istituto delle vitamine S.p.a.	flacone 100 ml di soluzione iniettabile, reg. n. 22899	flacone 100 ml di soluzione iniettabile, con variazione di eccipienti (eliminazione di polietilenglicole 2000, etanolo sodio idrossido, dietanolamide ed acqua per preparazione iniettabile, aggiunta di N;N; dimetiacetamide, sodio idrossido 20 glicolpropilenico), numero di registrazione immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	4-7-1989
Edolan, Gruppo Lepetit S.p.a.	20 confetti da 200 mg, codice 025657038	20 confetti da 200 mg, con variazione di eccipienti (eliminazione di saccarosio, ossido di ferro rosso, titanio biossido, Peg 2000, Peg 8000, etilcellulosa, diottilftalato, lacca e talco, variazione quantitativa di lattosio, cellulosa microcristallina, silice precipitata e magnesio stearato e aggiunta di due rivestimenti complessi opadry red e opadry clear), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	8-7-1989
Algofen, Puropharma S.r.l. (ora Blue Cross S.p.a.)	12 confetti da 200 mg, codice 023766025	12 confetti da 200 mg (modifica dei soli stampati), codice immutato	1-10-1989	8-7-1989
Camalox, Soc. Rorer S.p.a.	sospensione orale 200 ml, codice 023633011	sospensione orale 200 ml, codice 023633074	Immediata	8-7-1989
	20 compresse, codice 023633047	20 compresse, codice 023633086	Immediata	
	30 compresse, codice 023633050	30 compresse, codice 023633098, assegnazione della qualifica di farmaco di automedicazione	Immediata	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Tebloc, Dukron italiana S.p.a. (ora LA.FA.RE S.r.l. Laboratorio farmaceutico)	30 capsule 2 mg, codice 024455014	30 capsule 2 mg, variazione di eccipienti (variazione quantitativa di amido)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	8-7-1989
Principen, Squibb S.p.a.	flacone iniettabile i.m. ed e.v. da 500 mg + fiala solvente × 2,5 ml, codice 021152020	flacone iniettabile i.m. ed e.v. da 500 mg + fiala solvente × 2,5 ml, codice 021152044	1°-1-1990	8-7-1989
	flacone iniettabile i.m. ed e.v. da 1 g + fiala solvente × 2,5 ml, codice 021152032	flacone iniettabile i.m. ed e.v. da 1 g + fiala solvente × 2,5 ml, codice 021152057, tutte con modifica di composizione (sostituzione del principio attivo: ampicillina sodica *liofilizzata con ampicillina* sodica cristallizzata)	1°-1-1990	
Tuclase, Laboratori UCB S.p.a.	sciroppo flacone 200 ml, codice 009928019	sciroppo flacone 200 ml, codice 009928045	Immediata	8-7-1989
	20 confetti 25 mg, codice 009928021	20 confetti 25 mg, codice 009928058, assegnazione della qualifica di farmaco di automedicazione	Immediata	
Astrocolin, Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a.	3 fiale iniettabili i.m. da 1000 mg/4 ml, codice 025936016	3 fiale iniettabili i.m. da 1000 mg/4 ml, codice 025936030	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	8-7-1989
	14 capsule di gelatina da 400 mg, codice 025936028	14 capsule di gelatina da 400 mg, codice 025936042, con denominazione modificata in «Brezal»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
Stomet, Allergan S.p.a. (ora Smith Kline e French S.A. di Parigi - Francia, rappresentata in Italia dalla Allergan S.p.a.)	50 compresse solubili da 200 mg, codice 024853069	50 compresse solubili da 200 mg, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di autorizzazione)	8-7-1989
Gammistin-IBP, IBP Istituto biochimico Pavese - S.p.a.	10 compresse 15 mg, codice 019041019	10 compresse 15 mg, codice 019041033	Immediata	20-7-1989
	1 tubo pomata 20 g, codice 019041021	1 tubo pomata 20 g, codice 019041045, con assegnazione della qualifica di farmaco di automedicazione	Immediata	
Rosovax uso veterinario, Istituto sieroterapico milanese «Serafino Belfanti»	1 flacone vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente 0,5 ml, codice 022751022	1 flacone vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente 0,5 ml, con variazione di composizione (sostituzione del ceppo virale HPV77 con il ceppo RA 27/3), codice 022751034	Immediata	20-7-1989
Piral, Kelemata S.p.a. (ora Bayer Italia S.p.a.)	4 compresse mg 325, codice 003908047	4 compresse mg 325, codice 004763241	Non indicata (trattandosi di trasferimento di autorizzazione e modifica di denominazione)	20-7-1989
	10 compresse mg 325, codice 003908050	10 compresse mg 325, codice 004763254	Non indicata (trattandosi di trasferimento di autorizzazione e modifica di denominazione)	
	20 compresse mg 325, codice 003908062	20 compresse mg 325, codice 004763266, con denominazione modificata in «Aspirina 03 con sistema tampone»	Non indicata (trattandosi di trasferimento di autorizzazione e modifica di denominazione)	
Saridon, Prodotti Roche S.p.a.	2 compresse, codice 004336032	5 compresse, codice 004336083	1-1-1990	20-7-1989
	2 compresse senza caffeina, codice 004336069	5 compresse senza caffeina, codice 004336095	1-1-1990	
Guajabronc, Pietro Isnardi e C. S.p.a.	AD sospensione pronto uso 5% flacone 200 ml, codice 025472061	AD sospensione pronto uso 5% flacone 200 ml, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-7-1989
	BB sospensione pronto uso 3.3% flacone 200 ml, codice 025472073	BB sospensione pronto uso 3,3% flacone 200 ml, codice immutato, con modifica di eccipienti (sostituzione del saccarosio con fruttosio)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Mepidium, Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a.	30 capsule 30 mg, codice 025363019	30 capsule 30 mg, con modifica di eccipienti della capsula di gelatina (variazione quantitativa di ossido di ferro giallo (E 172), eritrosina (E 127), titanio biossido (E 171) e gelatina), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-7-1989
Afos, Salus Researches S.p.a.	12 compresse semplici 1 g, codice 024502039	12 compresse orosolubili 1 g con modifica di eccipienti (eliminazione di polietilenglicole 4000, aggiunta di saccarosio, glicirizzinato d'ammonio, aroma menta polvere, aroma mora polvere, sodio laurilsolfato, magnesio stearato ed acido stearico), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-7-1989
Viamal trauma gel, Byk Gulden Italia S.p.a.	tubo g 50 gel, codice 025208012	tubo g 50 gel, con modifica di eccipienti (sostituzione di trietanolamina con sodio idrossido), codice 025208024	1-1-1990	20-7-1989
Oxytetrin uso veterinario, Pitman Moore S.p.a.	soluzione iniettabile tipo 100 confezione da 50 ml confezione da 100 ml confezione da 250 ml, reg. n. 26404/1	soluzione iniettabile tipo 100 confezione da 50 ml confezione da 100 ml confezione da 250 ml, con modifica di eccipienti (eliminazione di N.N. - dimetilacetammide, magnesio cloruro e sodio edetato; variazione quantitativa di polivinilpirrolidone, sodio formaldeide solfossilato, aggiunta di magnesio ossido, indicazione del dosaggio della monoetanolammina in peso anziché in ml), numero di registrazione immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-7-1989
Prefolic, Bioresearch S.p.a.	30 capsule 15 mg, codice 024703062	30 compresse gastroresistenti da 15 mg, con modifica degli eccipienti (eliminazione di gelatina, eritrosina, biossido di titanio e indigotina ed aggiunta di dietilftalato, di cellulosa, acetoftalato silicone HK/5a), codice 024703086	1-1-1990	20-7-1989
Pectamol, Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a.	1 flacone sciroppo 180 g, codice 014821019 20 pastiglie 3 g, codice 014821021 20 capsule ad assorbimento protratto 40 mg, codice 014821033	1 flacone sciroppo 180 g, codice 014821045 20 pastiglie 3 g, codice 014821058 20 capsule ad assorbimento protratto mg 40, codice 014821060, assegnazione della qualifica di farmaco di automedicazione	immediata immediata immediata	20-7-1989
Bi-Nevril Plus, Farma Biagini S.p.a.	3 fiale liofilizzate i.m. + 3 fiale solvente, codice 020828012 5 fiale liofilizzate i.m. + 5 fiale solvente, codice 020828024	3 fiale liofilizzate i.m. + 3 fiale solvente, codice 020828036 5 fiale liofilizzate i.m. + 5 fiale solvente, codice 020828048, con modifica dei principi attivi (eliminazione di dicloroetanoato di diisopropilammonio e riduzione del quantitativo della tiamina fosfato monofosfato)	immediata immediata	20-7-1989
Dynaphos C, Sofar S.p.a.	10 compresse masticabili, codice 009950015	20 compresse masticabili, con modifica di composizione del principio attivo (eliminazione dell'ATP) e degli eccipienti (aggiunta di amido di mais e calcio stearato e diminuizione del quantitativo di glucosio) e assegnazione della qualifica di farmaco di automedicazione, codice 009950027	immediata	20-7-1989

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Loftyl, Abbott S.p.a..	5 fiale 5 ml i.m. ed e.v., codice 024582037	5 fiale 5 ml i.m. ed e.v., codice 024582126	1° aprile 1990	20-7-1989
	10 fiale 5 ml i.m. ed e.v., codice 024582049	10 fiale 5 ml i.m. ed e.v., codice 024582138, con variazione di eccipienti (eliminazione del cloruro di sodio ed aggiunta del mannitolo)	1° aprile 1990	
Samilstatina, Samil S.p.a.	5 fiale 1 ml (0,05 mg/ml), codice 027284013	5 fiale 1 ml (0,05 mg/ml), codice 027284052	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	20-7-1989
	5 fiale 1 ml (0,1 mg/ml), codice 027284025	5 fiale 1 ml (0,1 mg/ml), codice 027284064	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	3 fiale 1 ml (0,5 mg/ml), codice 027284037	3 fiale 1 ml (0,5 mg/ml), codice 027284076	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	1 flacone multidose 5 ml (0,2 mg/ml), codice 027284049	1 flacone multidose 5 ml (0,2 mg/ml), codice 027284088, con denominazione modificata in «Samilstin»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
Gibinap, Gipipharma S.p.a.	6 fiale iniettabili liofilizzate i.m. da mg 275 + 6 fiale solvente, codice 025715032	6 fiale iniettabili liofilizzate i.m. da mg 275 + 6 fiale solvente, con modifica di eccipienti (aggiunta di lidocaina e idrossido di sodio e del quantitativo di acqua a ml 4), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-7-1989
Emodisintox, I.R.B.I. S.p.a.	10 flaconcini orali, 10 ml di soluzione, codice 020796025	10 flaconcini orali, 10 ml di soluzione, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-7-1989
	20 bustine g 7 granulato, codice 020796037	20 bustine g 7 granulato, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	20 capsule 100 mg, codice 020796049	20 capsule 20 mg, codice immutato, con modifica di eccipienti (per i flaconcini uso orale: eliminazione di metile propile p-idrossibenzoato variazione di glicerina e aroma crema olandese; aggiunta di sorbitolo, sodio dcitroacetato, aroma lampone, aroma morella ed etile, metile e propile sodio p-idrossibenzoato; per le bustine di granulare: eliminazione di aroma di banana, variazione di fruttosio ed aggiunta di sodio citrato tribasico, polivinilpirrolidone, sodio cloruro, aroma amarena e saccarosio; per le capsule: eliminazione di cellulosa microgranulare ed aggiunta di cellulosa microcristallina)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Gliconorm, Istituto Gentili S.p.a.	30 compresse in flacone di vetro, codice 016238014	30 compresse in blister opaco, codice 016238026	1° gennaio 1990	20-7-1989
Opeden, Prodotti Formenti S.r.l.	20 compresse da 30 mg, codice 026420012	20 compresse da 30 mg, codice 026420048	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	21-7-1989
	20 bustine granulato 10 mg, codice 026420024	20 bustine granulato 10 mg, codice 026420051	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	1 flacone di granulato da 45 g uso pediatrico, codice 026420036	1 flacone di granulato da 45 g uso pediatrico, codice 026420063, con denominazione modificata in «Flaminase»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
Ausovit-B, Sidus Istituto biochimico nazionale S.p.a. (ora Pharkos S.r.l.)	sciroppo flacone 125 ml non codificato	sciroppo flacone 125 ml, codice 000627012	La precedente confezione non era vendibile perché priva di codice	22-7-1989
	20 confetti, non codificato	20 confetti, codice 000627024, assegnazione della qualifica di farmaco di automedicazione	La precedente confezione non era vendibile perché priva di codice	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Argyrophedrine, L.I.V.S.A. - Laboratori italiani Vaillant S.r.l.	flacone di gocce uso nasale da 25 ml, codice 001247016	flacone di gocce uso nasale da 25 ml con variazione di composizione (riduzione di efedrina solfato) e assegnazione della qualifica di farmaco di automedicazione e cambio di denominazione in «Argirofedrina», codice 001247028	Immediata	22-7-1989
Provera, Upjohn S.p.a.	20 compresse mg 2,5, codice 020328035	20 compresse mg 2,5, codice 020328201	1° aprile 1990	22-7-1989
	12 compresse mg 5, codice 020328062	12 compresse mg 5, codice 020328213	1° aprile 1990	
	25 compresse mg 5, codice 020328086	25 compresse mg 5, codice 020328225	1° aprile 1990	
	12 compresse mg 10, codice 020328100	12 compresse mg 10, codice 020328237	1° aprile 1990	
	25 compresse mg 10, codice 020328124, tutte in flaconi di vetro	25 compresse mg 10, codice 020328249, tutte in blister opaco e con variazione degli eccipienti (per le compresse da mg 2,5 - variazione quantitativa di amido di mais e calciostearato; aggiunta di saccarosio, paraffina liquida, E 110 ed acido sorbico; per le compresse da mg 5 - variazione quantitativa di amido di mais, lattosio, talco, calcio stearato; aggiunta di saccarosio, paraffina liquida, E 132 e alluminio ossido idrato; per le compresse da mg 10, variazione quantitativa di amido di mais e talco; aggiunta di saccarosio e paraffina liquida)	1° aprile 1990	
Skinfix, Istituto Gentili S.p.a.	3 tavolette 250 mg (cm 5 × 5, codice 026011013	3 tavolette 250 mg (cm 5 × 5, codice 026010049	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	22-7-1989
	50 tavolette 10 mg (cm 1 × 1, codice 026010037	50 tavolette 10 mg (cm 1 × 1), codice 026010052, con denominazione modificata in «Condress»	Non indicata trattandosi di sola modifica di denominazione)	
Neo-antalgil, I.F.C.I. - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a.	10 compresse ricoperte da 200 mg in blister, codice 027432018	10 compresse ricoperte da 200 mg in blister, codice 027432020, con denominazione modificata in «Antalgil»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	22-7-1989
Eritrocina, Abbott S.p.a.	12 compresse in blister da 500 mg, codice 007893086	12 compresse in blister da 600 mg, con modifica della composizione del principio attivo (sostituzione del sale di eritromicina stearato pari a 500 mg di base con sale di eritromicina etilsuccinato pari a 600 mg di base) nonché degli eccipienti (variazione quantitativa di amido di mais e polivinilpirrolidone, eliminazione di idrossido di magnesio, amberlite IRP-88, olio di ricino e glicol polietilenico 6000 ed aggiunta di calcio fosfato bibasico, amido sodio glicolato, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, codice 007893199	1° aprile 1990	22-7-1989

89A5820

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Martina Antonio, in Brindisi, e, per essa, dalla incorporante S.p.a. Cianciola, in Bari.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1989 la riscossione del carico tributario di L. 92.677.338, dovuto dalla S.r.l. Martina Antonio, ora S.p.a. Cianciola, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di Brindisi, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A5845

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 22 novembre 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 105.036.000, dovuto dalla S.r.l. Cartonificio Angelo Venditti, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Frosinone è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 160.672.000, dovuto dalla ditta Tatta Oddino di Formia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Latina è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A5846

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazione al disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle nocciole prodotte in Italia nella campagna 1988-89.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella seduta del 30 novembre 1989 ha deliberato quanto segue:

Ferme restando le condizioni e le disposizioni contenute nell'atto disciplinare, relativo all'aiuto al magazzinaggio privato delle nocciole di produzione 1988-89 del 20 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1989, sono apportate allo stesso le seguenti modifiche:

«Art. 1. — Il periodo massimo di stoccaggio viene prorogato da tre a quattro mesi con scadenza limite alla data del 31 gennaio 1990.

Art. 2. — Il quantitativo di nocciole ammassate e per il quale viene corrisposto l'aiuto nazionale è elevato da q.li 125.000 a q.li 200.000 così suddiviso per regione:

Piemonte	q.li	16.000
Lazio	»	56.000
Campania	»	96.000
Sicilia	»	32.000
Totale	q.li	200.000

fatta salva la possibilità dell'A.I.M.A. di variare, a consuntivo, i quantitativi ripartiti tra la regione Piemonte e Sicilia».

89A5876

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note allegate alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1989).

Le note all'art. 2 e all'art. 9 della legge citata in epigrafe, di cui alle pagine 5 e 6 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono sostituite dalle note di seguito riportate:

«*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 116 del codice di procedura penale è il seguente:

"Art. 116 *(Copie, estratti e certificati)*. — 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114."

— Il testo dell'art. 114 del suddetto codice è il seguente:

"Art. 114 *(Divieto di pubblicazione di atti)*. — 1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.".».

«Nota all'art. 9:

La legge n. 315/1942 reca: "Provvedimenti per la ippicoltura" Il D.Lgs. n. 496/1948 reca: "Disciplina delle attività di giuoco" La legge n. 528/1982 reca: "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto" Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Le disposizioni abrogate comminavano sanzioni, detentive e/o pecuniarie, nelle ipotesi di *violazione* di norme connesse all'organizzazione e all'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, riservati, rispettivamente, all'U.N.I.R.E., allo Stato o a società debitamente autorizzate all'esercizio di scommesse, munite di licenza».

89A5887

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80; presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**296.000**
semestrale	L.	**160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
annuale	L.	**52.000**
semestrale	L.	**36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**166.000**
semestrale	L.	**88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L.	**52.000**
semestrale	L.	**36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**166.000**
semestrale	L.	**90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**556.000**
semestrale	L.	**300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. **6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**255.000**
Abbonamento semestrale	L.	**155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***